



COMMISSIONE  
EUROPEA

Strasburgo, 15.12.2015  
C(2015) 9206 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

*della*

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**che adotta il manuale pratico per l'attuazione e la gestione del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (manuale EUROSUR)**

## Indice

1	INTRODUZIONE.....	5
2	ORIENTAMENTI GENERALI.....	6
2.1	Obiettivi e struttura di EUROSUR.....	6
2.2	Ambito di applicazione .....	7
2.3	Definizioni ai fini del presente manuale.....	8
2.4	Protezione dei diritti fondamentali e misure che contribuiscono a salvare la vita dei migranti .....	9
3	ORIENTAMENTI OPERATIVI.....	11
3.1	Centro nazionale di coordinamento.....	11
3.1.1	Funzioni e compiti.....	11
3.1.2	Autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere ....	13
3.1.3	Cooperazione con altre autorità nazionali .....	13
3.1.4	Gestione delle risorse e del personale .....	14
3.1.5	Quadro situazionale nazionale.....	15
3.1.6	Pianificazione e attuazione delle attività nazionali di sorveglianza..	15
3.1.7	Sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere .....	15
3.1.8	Misurazione degli effetti .....	15
3.1.9	Cooperazione con altri centri nazionali di coordinamento.....	15
3.1.10	Orario operativo .....	16
3.1.11	Comunicazione dell’istituzione dell’NCC e monitoraggio .....	16
3.1.12	Assegnazione di compiti ad altre autorità nazionali.....	16
3.1.13	Regolamento interno .....	16
3.1.14	Cooperazione interagenzia a livello nazionale.....	16
3.1.15	Lista di contatti.....	18
3.2	Conoscenza situazionale.....	18
3.2.1	Rapporto tra quadri situazionali e rispettivi livelli.....	18
3.2.2	Proprietà e garanzia delle informazioni e approccio orientato al servizio .....	19
3.2.3	Comunità d’interessi.....	19
3.2.4	Fonti di informazione .....	20
3.2.5	Livello “eventi” .....	21
3.2.6	Livello “operazioni” .....	23
3.2.7	Livello “analisi” .....	25
3.2.8	Applicazione comune degli strumenti di sorveglianza.....	28
3.2.9	Politica in materia di dati personali .....	30
3.3	Capacità di reazione .....	32
3.3.1	Definizione e componenti .....	32
3.3.2	Pianificazione della capacità di reazione.....	32
3.3.3	Delega di compiti a livello regionale e locale .....	33

3.3.4	Sezioni di frontiera .....	33
3.3.5	Livelli di impatto delle sezioni di frontiera .....	34
3.3.6	Reazioni in base ai livelli di impatto .....	35
3.3.7	Cooperazione con i paesi vicini.....	39
3.3.8	Valutazione.....	39
4	ORIENTAMENTI TECNICI.....	39
4.1	Rete di comunicazione di EUROSUR.....	39
4.1.1	Ruoli e responsabilità .....	39
4.1.2	Gestione dell'applicazione .....	40
4.1.3	Servizi tecnici di gestione di EUROSUR.....	40
4.1.4	Amministratore informatico di nodo e relativi compiti.....	41
4.1.5	Attuazione di modifiche tecniche .....	42
4.1.6	Manuali dell'utente.....	42
4.2	Formazione .....	42
4.3	Politica e gestione della sicurezza .....	44
4.3.1	Obiettivi di sicurezza.....	44
4.3.2	Misure di sicurezza materiale.....	45
4.3.3	Protezione delle informazioni gestite in sistemi di comunicazione e informazione .....	46
4.3.4	Ruoli e responsabilità in materia di sicurezza .....	46
4.3.5	Meccanismi di controllo e procedure di segnalazione in caso di violazioni della sicurezza .....	48
4.4	Gestione del cambiamento .....	48
4.4.1	Obiettivi e disposizioni generali.....	48
4.4.2	Tipi di cambiamento.....	49
4.4.3	Avvio del processo di cambiamento da parte degli Stati membri.....	49
4.4.4	Ruolo del comitato consultivo per il cambiamento EUROSUR .....	50
4.4.5	Norme applicate alle richieste di cambiamento .....	50
4.5	Gestione della continuità operativa .....	51
4.5.1	Analisi di impatto .....	51
4.5.2	Gestione del rischio .....	52
4.5.3	Elaborazione di una strategia e di un piano di continuità operativa..	52
4.5.4	Comunicazione in caso di interruzione .....	53
4.5.5	Mantenimento della gestione della continuità operativa.....	53
4.6	Comunicazione.....	53
4.6.1	Obiettivi generali.....	53
4.6.2	Comunicazioni quotidiane.....	53
4.6.3	Punto di contatto centrale dell' Agenzia .....	54
4.6.4	Lista di contatti.....	54
4.6.5	Comunicazioni concernenti questioni operative quotidiane .....	55
4.6.6	Riunioni ufficiali .....	55

4.6.7	EUROSUR e pubbliche relazioni.....	55
4.6.8	Lingua per le comunicazioni .....	55
5	PRINCIPI DI COOPERAZIONE ESTERNA E INTERAGENZIA .....	56
5.1	Cooperazione dell’Agenzia con altre istituzioni, organismi e agenzie dell’UE e organizzazioni internazionali .....	56
5.1.1	Organizzazioni partner .....	56
5.1.2	Ambito di applicazione .....	56
5.1.3	Quadro giuridico.....	56
5.1.4	Canali di comunicazione .....	57
5.1.5	Valutazione.....	57
5.2	Cooperazione di Stati membri con paesi terzi vicini.....	57
5.2.1	Cooperazione internazionale .....	57
5.2.2	Cooperazione multilaterale e bilaterale.....	58
5.2.3	Accordi .....	58
6	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE .....	59
7	REVISIONE DEL MANUALE E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.....	60
8	ELENCO DEGLI STRUMENTI .....	61
9	ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI .....	62

## 1 Introduzione

Il presente manuale fornisce orientamenti generali, di tipo tecnico e operativo, nonché raccomandazioni e migliori prassi per l'attuazione e la gestione del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) istituito dal regolamento (UE) n. 1052/2013<sup>1</sup>.

Il manuale è destinato agli Stati membri, all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ("l'Agenzia") e agli altri organismi, uffici e agenzie dell'UE competenti per EUROSUR.

Il manuale non impone obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, l'Agenzia o altri organismi, uffici o agenzie dell'UE, né istituisce nuovi diritti e doveri per le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere o qualsiasi altro organismo potenzialmente interessato. Solo il regolamento (UE) n. 1052/2013, sul quale si basa il manuale, e altri atti legislativi ai quali fa riferimento<sup>2</sup>, possono produrre effetti giuridicamente vincolanti e possono essere invocati dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.

Il manuale è soggetto a revisioni periodiche, alla luce dell'esperienza e degli insegnamenti tratti dall'attuazione del regolamento (UE) n. 1052/2013.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR).

<sup>2</sup> Ad esempio il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

## 2 Orientamenti generali

### 2.1 Obiettivi e struttura di EUROSUR<sup>3</sup>

EUROSUR è un sistema polivalente atto a individuare, prevenire e combattere l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, contribuendo così all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen. Il sistema è inteso a contribuire alla protezione e alla salvezza della vita dei migranti che cercano di attraversare le frontiere esterne.

Per conseguire questi obiettivi, EUROSUR prevede una struttura comune per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra tutte le autorità competenti per la sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime<sup>4</sup>. EUROSUR segue un approccio basato sull'intelligence e sull'analisi del rischio, che consente alle autorità nazionali ed europee di comprendere meglio ciò che accade alle frontiere esterne, mettendole in grado di reagire più rapidamente all'utilizzo di rotte e metodi nuovi per l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera. Gli elementi fondamentali di questo approccio comprendono lo scambio di informazioni quasi in tempo reale, la regolare condivisione di dati di intelligence e la stretta cooperazione tra autorità a livello nazionale ed europeo.

La *struttura di EUROSUR* comprende numerose componenti<sup>5</sup> che interagiscono nel modo esposto qui di seguito.

A livello nazionale, le autorità cooperano tramite i *centri nazionali di coordinamento* per la sorveglianza delle frontiere e lo scambio di informazioni mediante *quadri situazionali nazionali*. A livello europeo, i centri nazionali di coordinamento scambiano informazioni tra loro e con l'Agenzia attraverso la *rete di comunicazione di EUROSUR*, con accesso illimitato al *quadro situazionale europeo* e al *quadro comune di intelligence pre-frontaliera*.

L'Agenzia collabora anche con altri organismi, uffici e agenzie dell'UE (quali il servizio europeo per l'azione esterna, Europol, Eurojust, l'Agenzia per i diritti fondamentali) per utilizzare al meglio le informazioni, le capacità e i sistemi disponibili. L'Agenzia ad esempio coordina l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza in collaborazione con l'agenzia europea per la sicurezza marittima e il centro satellitare dell'UE al fine di procurarsi, e fornire ai centri nazionali di coordinamento, informazioni sulla sorveglianza delle frontiere esterne e della zona pre-frontaliera.

EUROSUR consente agli Stati membri di reagire con maggiore rapidità a episodi e situazioni critiche che si verificano alle frontiere esterne. A tal fine, le frontiere esterne terrestri e marittime sono suddivise in "sezioni di frontiera" a ciascuna delle quali è assegnato un livello di impatto. Questo approccio consente di individuare i punti critici alle frontiere esterne e di reagire in modo standardizzato a livello nazionale con il sostegno dell'Agenzia, se necessario.

Per conseguire gli obiettivi di EUROSUR, gli Stati membri possono anche scambiare informazioni e cooperare con paesi terzi vicini, sulla base di accordi e attraverso reti regionali specifiche ispirate a detti accordi.

---

<sup>3</sup> Articoli 1 e 4 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>4</sup> La struttura di EUROSUR può essere utilizzata anche per la sorveglianza delle frontiere aeree e le verifiche di frontiera, qualora gli Stati membri forniscano volontariamente tali informazioni a EUROSUR.

<sup>5</sup> Centri nazionali di coordinamento, quadri situazionali nazionali, sistema di comunicazione EUROSUR, quadro situazionale europeo, quadro comune di intelligence pre-frontaliera, applicazione comune degli strumenti di sorveglianza: cfr. articolo 4 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

Quando scambiano informazioni e collaborano nel quadro di EUROSUR, gli Stati membri e l’Agenzia sono tenuti a rispettare gli obblighi di tutela dei diritti fondamentali, in particolare il principio di non respingimento e la protezione dei dati personali.

## 2.2 Ambito di applicazione<sup>6</sup>

Argomento	Nell’ambito di applicazione	Facoltativo	Fuori dall’ambito di applicazione
<b>Controllo delle frontiere</b> (sorveglianza e verifiche)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime<sup>7</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sorveglianza delle frontiere esterne aeree</li> <li>• Controlli ai valichi di frontiera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontiere interne</li> </ul>
<b>Sorveglianza delle frontiere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio</li> <li>• Individuazione</li> <li>• Identificazione</li> <li>• Localizzazione</li> <li>• Prevenzione</li> <li>• Intercettazione</li> </ul>	-	Misure giuridiche e amministrative dopo l’intercettazione (quali procedure di asilo, riammissione, rimpatrio, indagini giudiziarie)
<b>Conoscenza situazionale<sup>8</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventi, informazioni e analisi su<sup>9</sup>: <ul style="list-style-type: none"> <li>– attraversamenti non autorizzati delle frontiere</li> <li>– criminalità transfrontaliera</li> <li>– rischio per la vita dei migranti</li> </ul> </li> <li>• Posizione, stato e tipo di <ul style="list-style-type: none"> <li>– mezzi di autorità nazionali competenti per la sorveglianza delle frontiere esterne nel quadro situazionale nazionale (<i>National Situational Picture</i> - NSP)</li> <li>– mezzi dell’Agenzia nel quadro situazionale europeo (<i>European Situational Picture</i> - ESP) e nel quadro comune di intelligence pre-frontaliera (<i>Common Pre-frontier Intelligence Picture</i> - CPIP)</li> </ul> </li> </ul>	Posizione, stato e tipo di mezzi relativamente a una missione di sorveglianza delle frontiere/ attività di contrasto nelle sezioni della frontiera esterna di un altro Stato membro	Posizione, stato e tipo di mezzi militari che non sono di assistenza a una missione relativa ad attività di contrasto

<sup>6</sup> Articolo 2 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>7</sup> Compresa le frontiere esterne provvisorie.

<b>Capacità di reazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attraversamenti non autorizzati delle frontiere</li> <li>• Criminalità transfrontaliera</li> </ul>	-	Coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare
<b>Dati personali</b>	Dati personali relativi al numero di identificazione delle imbarcazioni in ESP/CPIP	Dati personali nell'NSP	Ogni altro dato personale in ESP/CPIP

### 2.3 Definizioni ai fini del presente manuale<sup>10</sup>

- 1) “Monitoraggio”: osservazione di una situazione o di un’area geografica.
- 2) “Individuazione”: acquisizione della consapevolezza della presenza e dell’ubicazione di un oggetto di interesse.
- 3) “Identificazione”: determinazione dell’identità specifica o delle caratteristiche specifiche dell’oggetto di interesse.
- 4) “Localizzazione”: determinazione dell’ubicazione passata, presente e futura di un oggetto di interesse.
- 5) “Prevenzione”: attività che ostacolano o impediscono il verificarsi di un’azione.
- 6) “Misure di intercettazione”: misure prese per impedire all’oggetto di interesse di procedere ulteriormente.
- 7) “Autorità nazionali”: tutte le autorità responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime in conformità del diritto nazionale e, se del caso, delle verifiche di frontiera e della sorveglianza delle frontiere aeree.
- 8) “Sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere”: una singola struttura o una combinazione di sistemi di sorveglianza e monitoraggio che riunisce le attività di sorveglianza alle frontiere esterne di uno Stato membro, coordinate dal centro nazionale di coordinamento in conformità del diritto nazionale, e sostiene lo scambio di informazioni tra tutte le autorità nazionali competenti per la sorveglianza della frontiera esterna.
- 9) “Mezzi propri”: attrezzature e risorse umane mobili o fisse a disposizione di uno Stato membro o dell’Agenzia, utilizzate per monitorare e pattugliare le frontiere esterne.
- 10) “Stato dei mezzi”: il livello di prontezza e disponibilità del mezzo.
- 11) “Evento”: un episodio (una situazione connessa all’immigrazione clandestina, alla criminalità transfrontaliera o ad un rischio per la vita dei migranti) o una situazione di crisi

<sup>8</sup> Con riguardo alle frontiere esterne marittime, EUROSUR sostiene lo sviluppo dell’ambiente comune di condivisione delle informazioni (*common information sharing environment* - CISE) per il monitoraggio dell’area marittima dell’UE. Una volta istituito, il CISE fornirà un quadro più ampio per la conoscenza situazionale marittima favorendo lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche di vari settori, che vanno dalla sicurezza marittima ai controlli sulla pesca, alla protezione dell’ambiente marino, alle dogane, al controllo delle frontiere, alle attività di contrasto generali e alla difesa.

<sup>9</sup> Le disposizioni contenute nel presente manuale non incidono su eventuali obblighi a carico delle autorità nazionali di condividere informazioni attraverso altri sistemi appositi basati sulla legislazione UE (ad esempio, per le autorità doganali il sistema doganale comunitario di gestione dei rischi basato sul regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione).

<sup>10</sup> Cfr. articolo 3 del regolamento (UE) n. 1052/2013. Le definizioni relative al trattamento delle informazioni devono essere utilizzate come indicato nel modello comune di analisi integrata dei rischi (*Common Integrated Risk Analysis Model* - CIRAM) v.2.0.



(ad esempio in un paese terzo vicino) o qualsiasi altra situazione con un'incidenza significativa sulla sicurezza delle frontiere.

- 12) “Attraversamenti non autorizzati delle frontiere”: qualsiasi attraversamento della frontiera ai valichi di frontiera o al di fuori degli stessi che non sia conforme al regime di attraversamento delle frontiere esterne stabilito nel codice frontiere Schengen.
- 13) “Dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
- 14) “Trattamento dei dati personali”: qualsiasi operazione compiuta con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicata a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione.
- 15) “Paese terzo vicino”: un paese terzo che condivide una frontiera terrestre o marittima o un bacino di mare con uno Stato membro.

#### ***2.4 Protezione dei diritti fondamentali e misure che contribuiscono a salvare la vita dei migranti<sup>11</sup>***

1. Le autorità nazionali agiscono in conformità degli strumenti internazionali ed europei in materia di diritti fondamentali<sup>12</sup> e, in particolare, dell’acquis dell’Unione europea in materia di asilo e del diritto internazionale dei rifugiati. In particolare, rispettano la dignità umana delle persone coinvolte nell’immigrazione clandestina e nella criminalità transfrontaliera e non operano discriminazioni fondate su sesso, razza, condizione sociale od origine etnica, lingua, religione o convinzioni, opinioni politiche o di altro genere, disabilità, età od orientamento sessuale. Ogni misura adottata nello svolgimento dei rispettivi compiti dev’essere proporzionata all’obiettivo perseguito dalla misura stessa.
2. Nel raccogliere informazioni durante le attività di sorveglianza delle frontiere, occorre rispettare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali di qualsiasi persona, conformemente alla normativa nazionale e dell’UE.
3. Le autorità osservano l’obbligo di prestare assistenza a qualunque natante o persona in pericolo in mare e durante un’operazione di sorveglianza marittima assicurano che le rispettive unità partecipanti si attengano a tale obbligo, conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali. Nel contesto della cooperazione

---

<sup>11</sup> Articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>12</sup> Tra cui la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967.

operativa coordinata dall’Agenzia, aderiscono alle disposizioni del regolamento (UE) n. 656/2014<sup>13</sup>.

4. Se vi sono persone che necessitano di assistenza medica, ad esempio donne in stato di gravidanza o persone ferite, malate o disidratate, il centro di coordinamento responsabile (centro di coordinamento del soccorso marittimo, centro di coordinamento locale, regionale o nazionale, a seconda della situazione) deve garantire che siano prese senza indugio le necessarie misure, come la richiesta di assistenza medica. L’incolumità dell’equipaggio e delle persone in questione è di importanza primaria e tutte le misure devono essere attuate in modo tale da garantirla in qualsiasi momento.
5. Le guardie di frontiera e il personale di tutte le autorità nazionali competenti vengono addestrati su come identificare e avvicinare i minori e le persone vulnerabili<sup>14</sup> e aiutarle ad accedere a misure adeguate di protezione o assistenza<sup>15</sup>. Il personale riceve informazioni sui meccanismi di riferimento nazionali<sup>16</sup> e su come conservare le prove di reati alla frontiera per eventuali procedimenti giudiziari futuri.
6. Le autorità nazionali garantiscono, nel pieno rispetto del principio di *non respingimento*, che chiunque richieda la protezione internazionale sia identificato, riceva un’adeguata assistenza, sia informato correttamente circa i suoi diritti e come accedere a procedure pertinenti (ivi compresa la possibilità di richiedere asilo) e sia prontamente rinviato alle autorità nazionali competenti per ricevere le richieste di asilo.
7. Al fine di contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti in mare, occorre istituire canali di comunicazione nazionali e flussi operativi tra il centro nazionale di coordinamento (*National Coordination Centre - NCC*) e il centro di coordinamento del soccorso marittimo (*Maritime Rescue Coordination Centre - MRCC*) per assicurare lo scambio tempestivo di informazioni, che si dovrebbe svolgere nella piena consapevolezza del fatto che il coordinamento di qualsiasi operazione relativa a episodi di ricerca e salvataggio è di competenza esclusiva del centro di coordinamento del soccorso marittimo, che agisce ai sensi di specifici strumenti giuridici internazionali relativi a tali episodi<sup>17</sup>. Lo scambio di informazioni potrebbe includere:
  - a) informazioni sullo stato e sulla posizione dei mezzi di pattugliamento (importanti per entrambi i centri per valutare la loro capacità di reazione);
  - b) risultati dell’analisi dei rischi condivisi dall’NCC e dall’MRCC, poiché i flussi migratori possono determinare rischi potenzialmente elevati per le vite in mare;
  - c) condivisione tra l’MRCC e l’NCC delle rispettive capacità di comunicazione satellitare e terrestre e di localizzazione, comprese quelle disponibili tramite l’Agenzia;

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 656/2014, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.

<sup>14</sup> Ad esempio donne in stato di gravidanza o con bambini piccoli, minori non accompagnati, persone soggette a sfruttamento e vittime di sfruttamento o tratta di esseri umani. Si veda anche il manuale *VEGA Handbook: Children at airports* (Frontex, 2015) e *Guidelines on the identification of victims of trafficking in human beings especially for consular services and border guards* (orientamenti specifici per i servizi consolari e le guardie di frontiera sull’individuazione delle vittime della tratta di esseri umani), Commissione europea, 2013.

<sup>15</sup> Cfr. capitolo 1.7 della base comune per la formazione.

<sup>16</sup> Per quanto concerne, ad esempio, le vittime della tratta di esseri umani e la protezione dei minori.

<sup>17</sup> Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo e altre convenzioni internazionali sotto gli auspici dell’Organizzazione marittima internazionale.

- d) informazioni all'MRCC circa episodi che inizialmente non richiedono interventi di ricerca e salvataggio, ma che in seguito potrebbero necessitarne, per essere in grado di reagire nel caso in cui la situazione peggiori e si renda necessaria un'operazione di ricerca e salvataggio. Allo stesso modo, l'NCC dovrebbe essere informato in merito a episodi di ricerca e salvataggio che coinvolgono migranti;
- e) l'NCC può assistere l'MRCC nella selezione del punto di sbarco, se necessario (la relativa decisione durante le operazioni di ricerca e salvataggio dev'essere presa dallo stesso MRCC). Questo può assumere un certo rilievo per consentire ulteriori misure organizzative (come la capacità amministrativa e di accoglienza locale allo sbarco).

*Migliore prassi:* l'MRCC e l'NCC dovrebbero concludere un accordo formale sullo scambio di informazioni, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, garantendo così una collaborazione efficace. L'accordo può riguardare, a titolo di esempio, l'impiego di ufficiali di collegamento, l'elenco di prodotti e relazioni da scambiare, il possibile accesso ai rispettivi sistemi informatici (in base al principio della necessità di sapere e in linea con le norme nazionali in materia di protezione dei dati) e incontri regolari tra il personale dei due centri a livello gestionale e operativo.

I mezzi di pattugliamento utilizzati per le operazioni di sorveglianza delle frontiere dovrebbero essere equipaggiati per operazioni di ricerca e salvataggio.

- 8. Nella cooperazione con un paese terzo vicino, gli Stati membri rispettano i propri obblighi ai sensi del diritto UE e internazionale, in particolare il principio di non respingimento e le norme in materia di protezione dei dati. È vietato ogni scambio di informazioni che potrebbero essere utilizzate da un paese terzo per identificare persone o gruppi di persone la cui richiesta di accesso alla protezione internazionale è in fase d'esame o che rischiano gravemente di essere sottoposte a tortura, trattamenti o pene inumani o degradanti o ad ogni altra violazione dei diritti fondamentali.

*Migliore prassi:* l'NCC prepara una procedura operativa standard per lo scambio di informazioni con paesi terzi. Tale procedura dovrebbe prevedere la verifica del fatto che non siano scambiate informazioni quando il centro sa, o ritiene di sapere, che saranno o con ogni probabilità possono essere utilizzate dal paese terzo in violazione di diritti fondamentali. Si potrebbe tenere un registro elettronico con la data, il nome del paese terzo e il tipo di informazione condivisa.

### **3 Orientamenti operativi**

#### **3.1 Centro nazionale di coordinamento<sup>18</sup>**

##### **3.1.1 Funzioni e compiti**

L'NCC provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità nazionali incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime, con gli altri NCC e con l'Agenzia. La struttura organizzativa e la composizione del personale dell'NCC variano a seconda delle circostanze nazionali, in particolare i livelli di impatto attribuiti alle sezioni di frontiera esterna e le modalità di integrazione dell'NCC nell'autorità che lo ospita.

---

<sup>18</sup> Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

Le attività del centro sono gestite da un responsabile avente compiti e funzioni illustrati nella seguente tabella.

<b>Funzioni</b>	<b>Compiti<sup>19</sup></b>
<b>Gestione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorare e supervisionare le attività dell’NCC, ivi compresa la conformità ai diritti fondamentali</li> <li>- Gestire e amministrare il personale dell’NCC</li> <li>- Garantire la sicurezza dell’NCC (personale, edificio, TIC)</li> </ul>
<b>Conoscenza situazionale e analisi dei rischi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Creare e diffondere l’NSP; in tale contesto:</li> <li>- Monitorare la situazione operativa alla frontiera esterna e raccogliere informazioni operative e strategiche</li> <li>- Raccogliere, elaborare, valutare, convalidare, filtrare e fondere informazioni situazionali (episodi, mezzi, intelligence<sup>20</sup>) a livello nazionale</li> <li>- Tradurre e creare artefatti nell’applicazione dell’NSP</li> <li>- Analizzare modelli e tendenze nell’immigrazione clandestina e nella criminalità transfrontaliera</li> <li>- Sviluppare e gestire requisiti di intelligence e produrre analisi dei rischi condivise in NSP, ESP e CPIP a sostegno dell’attività decisionale</li> </ul>
<b>Capacità di reazione<sup>21</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare lo svolgimento efficiente delle attività operative a livello locale/regionale e valutare la performance nazionale; in tale contesto:</li> <li>- Garantire la regolare collaborazione tra le autorità a livello locale/regionale</li> <li>- Valutare la necessità di ulteriore assistenza a livello locale/regionale</li> <li>- Valutare le operazioni nazionali e i contributi a operazioni congiunte/bilaterali</li> </ul>
<b>Collegamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concludere accordi operativi e di collegamento con le autorità nazionali</li> <li>- Tenere i contatti con la rete di ufficiali di collegamento</li> <li>- Ricevere sostegno dall’Agenzia e fornire sostegno all’Agenzia (punto di contatto nazionale Frontex / <i>National Frontex Point of Contact</i> - NFPOC)</li> </ul>
<b>Pianificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostenere la pianificazione e lo sviluppo di capacità in materia di gestione delle frontiere a livello nazionale</li> <li>- Sostenere la pianificazione di attività di sorveglianza nel lungo termine</li> </ul>
<b>TIC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestire, monitorare, sostenere, mantenere e sviluppare ulteriormente sistemi informatici (TIC)</li> </ul>
<b>Disponibilità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire la disponibilità operativa del personale NCC 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (ad esempio con turni di notte)</li> <li>- Contattare la direzione in caso di emergenza</li> <li>- Creare e tenere aggiornati elenchi telefonici e liste di controllo</li> </ul>

<sup>19</sup> Questi compiti possono essere svolti dallo stesso NCC o da altre autorità nazionali od organismi presso l’autorità nazionale che lo ospita, nella misura in cui collaborano con l’NCC.

<sup>20</sup> Può comprendere intelligence da fonte aperta (*Open Source Intelligence* - OSINT), intelligence umana (*Human Intelligence* - HUMINT), intelligence delle immagini (*Imagery Intelligence* - IMINT) e intelligence dei segnali (*Signals Intelligence* - SIGINT).

<sup>21</sup> L’autorità nazionale competente è responsabile della gestione e del controllo di mezzi e risorse. L’NCC ha un ruolo strategico e di coordinamento e, a seconda della distribuzione delle responsabilità a livello nazionale, può anche svolgere un ruolo operativo.

Il personale dell’NCC deve possedere competenze linguistiche sufficienti per essere in grado di collaborare con centri nazionali di coordinamento di paesi vicini e di altri paesi. L’NCC deve disporre di una capacità di traduzione interna o esterna sufficientemente qualificata per garantire lo scambio tempestivo di informazioni.

Quando uno Stato membro ospita un’attività operativa coordinata dall’Agenzia (ad esempio un’operazione congiunta) può usare l’infrastruttura fornita dall’NCC o da centri subordinati.

### **3.1.2 Autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere<sup>22</sup>**

Al fine di coordinare le rispettive attività, i rappresentanti delle autorità nazionali competenti per la sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime collaborano nell’ambito dell’NCC su base permanente.

L’NCC può anche fornire informazioni sulla sorveglianza delle frontiere aeree, nonché sui controlli ai valichi di frontiera, qualora gli Stati membri lo decidano. In tal caso, si raccomanda che anche i rappresentanti delle autorità nazionali responsabili dei controlli ai valichi di frontiera e della sorveglianza delle frontiere aeree lavorino all’interno dell’NCC.

L’NCC può comprendere ufficiali di collegamento di altre autorità nazionali o altri organismi pertinenti, se del caso.

### **3.1.3 Cooperazione con altre autorità nazionali<sup>23</sup>**

A seconda della suddivisione delle responsabilità a livello nazionale e fermi restando eventuali obblighi ai sensi della legislazione che disciplina le loro attività, l’NCC scambia informazioni e collabora regolarmente, attraverso gli opportuni canali, con le seguenti autorità nazionali:

- a) guardia costiera
- b) polizia/gendarmerie
- c) autorità doganali<sup>24</sup>
- d) guardia nazionale
- e) forze armate
- f) centro di coordinamento del soccorso marittimo (MRCC)
- g) autorità per la migrazione
- h) autorità per l’asilo.

L’NCC può scambiare informazioni e collaborare, attraverso gli opportuni canali, con altre autorità nazionali, tra cui:

- a) autorità marittima
- b) autorità per il controllo della pesca
- c) ufficiali di collegamento distaccati all’estero
- d) servizi veterinari/fitosanitari

---

<sup>22</sup> Articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>23</sup> Articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>24</sup> Cfr. articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. In considerazione del loro ruolo nella vigilanza sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne e delle loro responsabilità in fatto di analisi e gestione dei rischi, le autorità doganali possono nominare rappresentanti all’interno dell’NCC.

- e) ufficio della procura
- f) dipartimento consolare del ministero degli Affari esteri, ambasciate e consolati
- g) ufficio SIRENE
- h) autorità responsabili della prevenzione della proliferazione nucleare
- i) autorità dei trasporti
- j) servizi di protezione civile
- k) servizio di protezione ambientale
- l) servizi di intelligence
- m) autorità responsabili dei meccanismi di riferimento per le vittime della tratta di esseri umani e dei sistemi di protezione di altri gruppi vulnerabili, quali i minori
- n) autorità sanitarie.

### 3.1.4 Gestione delle risorse e del personale<sup>25</sup>

L’NCC contribuisce alla gestione efficace delle risorse e del personale delle autorità nazionali competenti per la sorveglianza delle frontiere esterne. Così facendo, l’NCC sostiene la pianificazione e l’attuazione di attività di sorveglianza delle frontiere, fra l’altro con le seguenti iniziative:

- a) istituzione e aggiornamento di un *prospetto di tutti i mezzi disponibili* appartenenti alle autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere, ivi compreso il grado di prontezza, il tipo e l’uso dei mezzi nell’ambito del livello “operazioni” dell’NSP;
- b) coordinamento della distribuzione dei mezzi disponibili a livello nazionale alle sezioni di frontiera in misura corrispondente ai livelli di impatto assegnati a tali sezioni.

Questo può comportare la *ridistribuzione dei mezzi* forniti da un’autorità nazionale, da una sezione di frontiera a un’altra, o l’*assegnazione di mezzi aggiuntivi* forniti da un’altra autorità nazionale per rafforzare le misure di sorveglianza adottate presso una data sezione di frontiera.

A tale scopo, l’NCC garantisce che siano stati predisposti i meccanismi e i flussi di lavoro necessari per consentire la rapida redistribuzione dei mezzi, di concerto con le autorità nazionali pertinenti;

- c) contributo allo *sviluppo di capacità per la sorveglianza delle frontiere e, se del caso, le verifiche di frontiera* a livello nazionale, in stretta collaborazione con le autorità nazionali pertinenti. Questo può comportare l’individuazione di lacune ed esigenze relativamente a quanto segue:
  - informazioni raccolte da diversi sistemi, sensori, pattugliamenti e altre fonti;
  - competenze e strumenti per l’analisi delle informazioni;
  - mezzi fissi e mobili;

---

<sup>25</sup> Articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1052/2013, e articolo 3 e articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione. Dato il loro ruolo di controllo della circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne e le loro competenze in materia di analisi e gestione dei rischi, le autorità doganali possono nominare dei rappresentanti in seno all’NCC.

- disponibilità di personale con profili adeguati;
  - formazione, anche rivolta al personale dell’NCC;
- d) sostegno *alla pianificazione, all’attuazione e all’adattamento delle operazioni* a livello locale, regionale e nazionale, nonché a livello dell’UE in collaborazione con l’Agenzia. Questo può comprendere aspetti quali la comunicazione, l’approvvigionamento di attrezzature interoperabili e una strategia di controllo delle frontiere nazionali.

### **3.1.5 Quadro situazionale nazionale<sup>26</sup>**

L’NCC istituisce e aggiorna il quadro situazionale nazionale (NSP) elaborando e valutando informazioni situazionali, gestendo il processo di intelligence nazionale e sviluppando prodotti analitici in linea con le disposizioni del capitolo 3.2 del presente manuale. L’NCC condivide regolarmente informazioni con le autorità nazionali pertinenti attraverso l’NSP.

### **3.1.6 Pianificazione e attuazione delle attività nazionali di sorveglianza<sup>27</sup>**

L’NCC sostiene la pianificazione e l’attuazione delle attività nazionali di sorveglianza con il monitoraggio delle attività di sorveglianza a livello locale, regionale, nazionale e dell’UE, e fornisce suggerimenti sull’adattamento delle prassi in base all’esperienza.

### **3.1.7 Sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere<sup>28</sup>**

Ogni Stato membro con frontiere esterne terrestri e marittime istituisce e aggiorna un sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere, costituito da un’unica struttura o da una combinazione di sistemi nazionali di sorveglianza e monitoraggio. Le attività di sorveglianza presso ciascuna sezione di frontiera esterna corrispondono al livello di impatto ad essa assegnato (cfr. capitolo 3.3.6.), e utilizzano attrezzature fisse e mobili e pattugliamenti.

L’NCC coordina il sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere in conformità del diritto nazionale, monitorandone il funzionamento, ivi compresi i livelli di impatto assegnati e le procedure operative, e fornendo un contributo allo sviluppo del sistema e delle procedure.

L’NCC ha un accesso diretto e in tempo reale alle componenti pertinenti del sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere, ivi compresi i sottosistemi istituiti a livello locale/regionale e i sistemi di sorveglianza gestiti da altre autorità nazionali. Se riceve informazioni su una sezione di frontiera da due o più sistemi nazionali di sorveglianza, l’NCC le combina.

### **3.1.8 Misurazione degli effetti<sup>29</sup>**

L’NCC contribuisce a misurare a scadenze regolari gli effetti delle attività nazionali di sorveglianza di frontiera, raccogliendo e analizzando informazioni e producendo un prospetto degli eventi e delle attività di reazione, indicando la relativa efficacia e le risorse e il personale utilizzati.

### **3.1.9 Cooperazione con altri centri nazionali di coordinamento<sup>30</sup>**

Nell’ambito di EUROSUR, l’NCC è l’unico punto di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con altri NCC e con l’Agenzia.

<sup>26</sup> Articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>27</sup> Articolo 5, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>28</sup> Articolo 5, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>29</sup> Articolo 5, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>30</sup> Articolo 5, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 1052/2013.

### **3.1.10 Orario operativo<sup>31</sup>**

L’NCC è operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, garantendo la presenza di almeno un funzionario in servizio/responsabile di turno.

### **3.1.11 Comunicazione dell’istituzione dell’NCC e monitoraggio<sup>32</sup>**

Ogni Stato membro è tenuto a comunicare l’istituzione del proprio NCC alla Commissione europea, che provvede a fornire regolarmente agli Stati membri e all’Agenzia una relazione tecnica sull’istituzione e sullo sviluppo dei vari NCC.

L’NCC informa regolarmente l’Agenzia in merito a sviluppi rilevanti nelle sue attività e strutture. Questo può includere informazioni su responsabilità, funzioni e compiti supplementari assegnati al centro, la cooperazione con altre autorità, potenziamenti tecnici o qualsiasi altra informazione pertinente.

### **3.1.12 Assegnazione di compiti ad altre autorità nazionali<sup>33</sup>**

Gli Stati membri possono incaricare autorità regionali, locali, funzionali o di altro tipo di assicurare la conoscenza situazionale e la capacità di reazione nelle rispettive aree di competenza, a condizione che:

- 1) siano in grado di adottare decisioni operative;
- 2) i compiti assegnati promuovano la gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale, assistano la pianificazione e l’attuazione delle attività nazionali di sorveglianza delle frontiere o contribuiscano al coordinamento del sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere; e
- 3) questa decisione non comprometta la capacità dell’NCC di cooperare e scambiare informazioni con altri NCC e con l’Agenzia.

In casi prestabiliti, l’NCC può autorizzare un’autorità regionale, locale, funzionale o di altro tipo a comunicare e scambiare informazioni con le autorità regionali o l’NCC di un altro Stato membro o le autorità competenti di un paese terzo, a condizione che tale autorità informi regolarmente il proprio NCC di tali comunicazioni e scambi di informazioni.

Nel coordinare le attività di sorveglianza delle frontiere con autorità funzionali e di altro tipo, l’NCC garantisce che le responsabilità e l’autonomia (ad esempio funzioni di comando e controllo) di ciascuna di queste autorità siano pienamente rispettate.

### **3.1.13 Regolamento interno**

L’autorità responsabile dell’NCC ha un *regolamento interno*, che espone in dettaglio la procedura da seguire per lo scambio di informazioni e la collaborazione con le autorità nazionali pertinenti. Queste norme coprono anche aspetti quali gestione, conservazione, trasmissione, trattamento e cancellazione di dati personali, informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate.

### **3.1.14 Cooperazione interagenzia a livello nazionale**

Ogni Stato membro stabilisce la suddivisione delle responsabilità tra le proprie autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne. Le autorità nazionali sono

---

<sup>31</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>32</sup> Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 22 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>33</sup> Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1052/2013.



tenute a rispettare le rispettive aree di competenza e ad astenersi dal prendere iniziative che possano incidere direttamente o indirettamente sullo svolgimento dei compiti di altre autorità.

Benché non esista un unico modello per la cooperazione interagenzia, una migliore collaborazione, in particolare tra autorità civili e militari, consente di sfruttare in modo più efficace ed economicamente efficiente informazioni, capacità e sistemi disponibili a livello nazionale.

A seconda della portata della cooperazione e delle responsabilità delle autorità pertinenti ai sensi del diritto nazionale, tale collaborazione può articolarsi come segue:

- a) *condivisione di informazioni*: le autorità nazionali condividono le informazioni ricavate dai loro singoli sistemi nonché dai livelli “eventi”, “operazioni” e “analisi” del quadro situazionale nazionale. Le autorità nazionali possono anche condividere informazioni derivanti dalla propria infrastruttura di sorveglianza (ad esempio stazioni radar, monitoraggio di frequenze VHF) a livello locale, preferibilmente quasi in tempo reale;
- b) *cooperazione*: le autorità nazionali possono condividere determinate infrastrutture di sorveglianza (compresa l’istituzione e la manutenzione, ad esempio, di stazioni radar), offrire l’accesso controllato a rispettivi sistemi e banche dati (in base al principio della necessità di sapere), svolgere analisi dei rischi congiunte e coordinare le attività di pattugliamento. Le autorità nazionali dovrebbero avvalersi per quanto possibile degli NCC per questi scopi;
- c) *assistenza*: un’autorità nazionale (ad esempio un’autorità militare) può fornire assistenza a un’altra autorità (ad esempio la guardia di frontiera) per i compiti di sorveglianza delle frontiere. La responsabilità e l’autorità per lo svolgimento del compito restano di competenza dell’organismo originario. Le autorità nazionali competenti sono tenute a informare l’NCC circa la portata, la durata e altre informazioni pertinenti della misura di assistenza;
- d) *integrazione*: nello scenario migliore, diverse autorità nazionali si servono di un unico sistema nazionale e/o di un unico centro nazionale per svolgere diverse funzioni di sorveglianza (ad esempio controllo delle frontiere, controllo della pesca, ricerca e salvataggio). Un’altra possibilità è che il diritto nazionale conferisca a un’unica autorità nazionale la competenza di svolgere numerose funzioni di sorveglianza.

È possibile prevedere diverse forme di cooperazione:

- *il personale* di un’autorità nazionale fornisce a un’altra autorità nazionale supporto e informazioni operative, analitiche, tecniche e amministrative;
- la *condivisione dell’infrastruttura* di sorveglianza e comunicazione per migliorare la conoscenza situazionale generale;
- il *coordinamento dell’uso delle attrezzature* (ad esempio mezzi per il pattugliamento) per migliorare la capacità di reazione generale;
- *procedure operative standard* per lo scambio di informazioni e la cooperazione;
- *interventi di formazione* rivolti al personale di altre autorità, ai fini di una migliore comprensione reciproca e del trasferimento di conoscenze.

La portata e le modalità della cooperazione, nonché gli obblighi giuridici, operativi e finanziari di ciascun partner dovrebbero essere chiariti in accordi conclusi tra le autorità nazionali competenti. Si dovrebbe privilegiare l’uso o l’adeguamento di accordi esistenti prima di concluderne di nuovi.

### 3.1.15 Lista di contatti

L’NCC crea e aggiorna una lista di contatti delle autorità nazionali con cui collabora e scambia informazioni.

## 3.2 *Conoscenza situazionale*

### 3.2.1 Rapporto tra quadri situazionali e rispettivi livelli<sup>34</sup>

Il quadro situazionale nazionale (NSP) istituito dall’NCC fornisce la conoscenza situazionale a livello nazionale, mentre il quadro situazionale europeo (ESP) e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera (CPIP) istituiti dall’Agenzia forniscono la conoscenza situazionale a livello europeo. Il rapporto tra questi quadri e la loro posizione nella struttura di EUROSUR possono essere descritti come segue.

#### 1) *Quadro situazionale nazionale (NSP)*

Gli NCC sono responsabili dell’istituzione e dell’aggiornamento del quadro situazionale nazionale (NSP) in ogni Stato membro. Si tratta della somma di tutte le informazioni fornite dallo Stato membro a EUROSUR e pertanto riflette l’origine di dati, informazioni e intelligence in esse contenute. L’NSP può essere creato utilizzando piattaforme tecniche in grado di gestire lo scambio di informazioni richiesto, consentendo allo Stato membro di fornire informazioni pertinenti quasi in tempo reale al quadro situazionale europeo (ESP) e al quadro comune di intelligence pre-frontaliera (CPIP).

#### 2) *Rapporto tra quadro situazionale europeo (ESP) e quadro comune di intelligence pre-frontaliera (CPIP)*

L’ESP presenta il quadro generale della situazione alle frontiere esterne, sulla base di informazioni fornite dagli NCC e dall’Agenzia. Comprende informazioni fornite dagli NSP e l’applicazione comune degli strumenti di sorveglianza. Il CPIP si riferisce a informazioni e intelligence sulle zone al di là delle frontiere esterne. L’accento è posto sulla fornitura di servizi, ivi compresi servizi analitici di previsione, che coprono le aree marittime e i paesi terzi di origine e transito. I due quadri sono combinati e forniscono così continuità geografica. Entrambi i quadri sono condivisi tra gli Stati membri e disponibili all’Agenzia.

#### 3) *Rapporto tra NSP e ESP/CPIP*

Il contenuto di NSP e ESP /CPIP può sovrapporsi parzialmente, poiché alcune parti degli NSP messe a disposizione dell’Agenzia e di altri Stati membri sono anche elementi costitutivi di ESP/CPIP. Le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1052/2013 (ad esempio limitazioni alla condivisione di dati personali)<sup>35</sup> si applicano a tutte le informazioni degli NSP che diventano parte integrante dell’ESP/CPIP.

Tutte le informazioni contenute nell’NSP che non vengono messe a disposizione dell’Agenzia sono gestite secondo le disposizioni che disciplinano gli NSP e che si applicano anche agli scambi di informazioni tra due o più Stati membri confinanti, fintanto che tali scambi non coinvolgono l’Agenzia. Le disposizioni che disciplinano l’ESP/CPIP si applicano automaticamente ogniquale volta sia coinvolta l’Agenzia.

Lo scambio di informazioni tra questi tre quadri segue i loro tre livelli comuni.

#### 1) Il livello “eventi” comprende

---

<sup>34</sup> Articoli da 8 a 11 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>35</sup> Articolo 13 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

- episodi di attraversamento non autorizzato delle frontiere, ivi incluse le informazioni, disponibili presso l’NCC, sugli episodi connessi ad un rischio per la vita dei migranti e sulla criminalità transfrontaliera;
- informazioni su situazioni di crisi;
- informazioni su veicoli, imbarcazioni e altri mezzi e persone non identificati e sospetti presenti alle frontiere esterne dello Stato membro interessato, lungo le stesse o in loro prossimità, e
- qualsiasi altro evento che potrebbe avere un’incidenza significativa sul controllo delle frontiere esterne.

2) Il *livello “operazioni”* comprende informazioni su mezzi propri e altre informazioni operative e ambientali.

3) Il *livello “analisi”* comprende informazioni generali, relazioni analitiche, intelligence, immagini, geodati e diversi tipi di mappe.

### **3.2.2 Proprietà e garanzia delle informazioni e approccio orientato al servizio**

In linea di principio, le informazioni sono di proprietà del nodo che le ha fornite (l’NCC pertinente o l’Agenzia). La proprietà può essere trasferita a un altro NCC o all’Agenzia, sulla base di un accordo reciproco. Il trasferimento può avvenire caso per caso o può essere concordato per un particolare gruppo o una particolare categoria di informazioni, ad esempio se l’informazione è trasferita mediante un collegamento automatico tra EUROSUR e un altro software. Lo Stato membro che chiede la proprietà dell’informazione è tenuto a motivare la sua richiesta.

Gli NCC sono tenuti a fornire un quadro che sia il più completo, esatto e tempestivo possibile. I centri e l’Agenzia hanno la responsabilità di garantire la disponibilità, la riservatezza e l’integrità delle informazioni scambiate, attenendosi rigorosamente alle norme di sicurezza e a quelle sulla protezione dei dati classificati e personali, e rispettando i diritti di proprietà nel trattamento ulteriore delle informazioni.

Ai proprietari dell’informazione spetta la responsabilità di convalidarla prima di pubblicarla nella rete di comunicazione di EUROSUR (*EUROSUR Communication Network - ECN*). Occorre fare il possibile per evitare eventuali duplicazioni di informazioni, mediante opportune procedure e processi di convalida coerenti. Si dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire che le informazioni caricate manualmente non siano il duplicato di informazioni già introdotte nel sistema da fonti semiautomatizzate o automatizzate (altri sistemi connessi). Sono definite procedure a livello dell’Agenzia e degli Stati membri per ridurre al minimo questo rischio.

L’Agenzia adotta un approccio orientato al servizio sulla base di norme concordate a livello internazionale nel fornire informazioni e servizi a EUROSUR.

### **3.2.3 Comunità d’interessi<sup>36</sup>**

Le comunità d’interessi sono formate da utenti di EUROSUR che perseguono obiettivi, obblighi o interessi comuni. Questi utenti possono costituire gruppi geografici o tematici. A titolo di esempio, una comunità d’interessi geografica potrebbe concentrarsi su una particolare zona/tipologia di frontiera o sulla presenza di una frontiera comune con un particolare paese terzo. Una comunità tematica potrebbe focalizzarsi sull’ulteriore sviluppo del livello “analisi”

<sup>36</sup> Cfr. allegato al regolamento (UE) n. 1052/2013.

o di un altro servizio particolare di EUROSUR, o anche sulla partecipazione a un'operazione congiunta.

Queste comunità non sono istituite formalmente, ma contribuiscono a migliorare l'organizzazione e, in particolare, a promuovere la cooperazione e le sinergie nell'erogazione di servizi e nello scambio di informazioni, con il conseguente miglioramento della capacità di reazione. Lo scambio di informazioni e la cooperazione all'interno di questi gruppi sono disciplinati dalle disposizioni dell'NSP o dell'ESP/CPIP, a seconda che partecipi o meno l'Agenzia.

Essendo multidimensionali, le comunità d'interessi possono andare oltre l'ambito di applicazione di EUROSUR; in tal caso, alle componenti non coperte da EUROSUR si applicano disposizioni separate (ad esempio il mandato generale dell'Agenzia). A titolo esemplificativo, se un gruppo di Stati membri che partecipa a un'operazione congiunta forma una comunità d'interessi, parte delle informazioni raccolte e trattate dall'Agenzia nel quadro di tale operazione possono esulare dall'ambito di applicazione di EUROSUR (informazioni su procedure di rimpatrio, asilo, ecc.).

### 3.2.4 Fonti di informazione<sup>37</sup>

<b>Categoria</b>	<b>Elenco non esaustivo di esempi</b>
<b>A — Sistema nazionale di sorveglianza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sistema/sistemi di sorveglianza delle frontiere terrestri</li> <li>– Sistema/sistemi di sorveglianza delle frontiere marittime</li> <li>– Sistema/sistemi di sorveglianza delle frontiere aeree</li> </ul>
<b>B — Sensori stazionari e mobili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Radar: posizione, direzione, velocità, ora, dimensione dell'obiettivo</li> <li>– Fotocamere: foto, video, ora, direzione, dati elaborati da immagini</li> <li>– Telecamere <i>active range gated</i>: distanza bersaglio, identificazione imbarcazioni</li> <li>– Sensori a radiofrequenza/sistemi di direzione: posizione, frequenza operativa, tipo di radio</li> <li>– Sistemi idrofoni: dati sui movimenti delle imbarcazioni, identificazione delle imbarcazioni</li> </ul>
<b>C — Pattugliamenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Missioni di sorveglianza delle frontiere marittime, terrestri e aeree</li> <li>– Mezzi militari di assistenza a missioni relative ad attività di contrasto</li> <li>– Missioni di ricerca e salvataggio</li> <li>– Missioni di controllo di dogane/pesca</li> <li>– Missioni di sicurezza marittima (ad esempio individuazione di versamenti di petrolio)</li> </ul>
<b>D — Centri locali, regionali e di altro tipo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centri di coordinamento locali e regionali</li> <li>– Centri di coordinamento del soccorso marittimo</li> </ul>
<b>E — Altre autorità e sistemi, inclusi ufficiali di collegamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Punti di contatto nazionali per la prevenzione di immigrazione clandestina/traffico di stupefacenti</li> <li>– Centri operativi per la cooperazione transfrontaliera</li> <li>– Centri nazionali per il controllo della pesca/per la sicurezza marittima</li> <li>– Punti di contatto tra Stati membri vicini (ad esempio per documenti</li> </ul>

<sup>37</sup> Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

	falsi, frontiere, dogane o traffico transfrontaliero di veicoli rubati) – Ambasciate, consolati e ufficiali di collegamento in paesi terzi
<b>F — Agenzia</b>	– Servizi EUROSUR per la fusione dei dati, ivi comprese informazioni derivanti dall'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza (ad esempio servizio di individuazione delle imbarcazioni, immagini satellitari, informazioni sulle condizioni del terreno e meteorologiche) – Prodotti analitici sviluppati dall'unità di analisi dei rischi dell'Agenzia (ad esempio livelli di impatto assegnati alle sezioni di frontiera) – Informazioni sulle operazioni congiunte, ivi compresi rapporti su eventi inviati tramite l'applicazione di segnalazione delle operazioni congiunte ( <i>Joint Operations Reporting Application - JORA</i> ) – Informazioni sui mezzi propri dell'Agenzia
<b>G — Altri NCC</b>	– Sezioni di frontiera vicine: episodi, relazioni tattiche di analisi dei rischi ed eventuali pattugliamenti – Reti regionali – Rete europea di pattuglie ( <i>European Patrols Network - EPN</i> )
<b>H — Paesi terzi</b>	– Reti regionali – Cooperazione bilaterale
<b>I — Sistemi di segnalazione delle navi</b>	– Sistema di identificazione automatica ( <i>Automatic Identification System - AIS</i> ) – Sistema di controllo dei pescherecci (SCP) – Sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, ivi compresi SafeSeaNet (SSN) e il sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi ( <i>Long-Range Identification and Tracking System - LRIT</i> )

### 3.2.5 Livello “eventi”<sup>38</sup>

Ai fini della sorveglianza delle frontiere marittime e terrestri, gli Stati membri sono tenuti a segnalare tutti gli eventi come indicato nei seguenti capitoli, a prescindere dal livello di impatto dell'evento in questione.

Se uno Stato membro decide di segnalare episodi ai valichi di frontiera o relativi alla sorveglianza delle frontiere aeree, dovrebbe:

- dichiarare all'Agenzia la portata della segnalazione; e
- rispettare pienamente la portata dichiarata nell'effettuare la segnalazione.

Gli aspetti relativi ai controlli di frontiera e alla sorveglianza delle frontiere aeree sono importanti per sviluppare una piena conoscenza situazionale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto continuare a fornire queste informazioni dopo aver iniziato e smettere di farlo solo in casi eccezionali e debitamente giustificati. In caso di interruzione, gli Stati membri sono tenuti a dichiarare la cessazione delle segnalazioni all'Agenzia.

<sup>38</sup> Cfr. articolo 4, paragrafi 2 e 3, articolo 9, paragrafi 3 e 4, articolo 10, paragrafo 3, e articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

### ***3.2.5.1 Forma del livello “eventi” nel quadro situazionale nazionale (NSP)***

I sottolivelli del livello “eventi” non sono da intendersi separati fisicamente, bensì come serie di informazioni relative a diversi argomenti, che si possono visualizzare in vari modi, nell’intento di migliorare la conoscenza situazionale e la capacità di reazione nel modo più efficace possibile. Le modalità di raccolta degli eventi nell’NSP dovrebbero consentirne il trasferimento agevole e tempestivo al quadro situazionale europeo (ESP), ad esempio mediante un’interfaccia semiautomatica/automatica o l’inserimento manuale rapido.

### ***3.2.5.2 Sottolivello relativo all’attraversamento non autorizzato delle frontiere***

Tutti gli episodi relativi ad attraversamenti non autorizzati delle frontiere individuati alle frontiere esterne dello Stato membro devono essere riportati nell’NSP, a prescindere dal numero di persone coinvolte, dalla loro nazionalità, o dal livello di impatto dell’episodio. Per ottenere una piena conoscenza situazionale, è buona prassi includere anche episodi relativi ai controlli di frontiera e alla sorveglianza delle frontiere aeree.

### ***3.2.5.3 Sottolivello relativo ai reati di criminalità transfrontaliera***

Questo sottolivello si riferisce a episodi relativi a gravi reati con una dimensione transfrontaliera che si verifichino alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità.

### ***3.2.5.4 Sottolivello relativo alle situazioni di crisi***

Questo sottolivello riguarda catastrofi naturali o provocate dall’uomo, incidenti, crisi umanitarie o politiche o qualsiasi altra situazione critica che si verifichi alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità e che possano avere un’incidenza significativa sui controlli di frontiera. Per incidenza significativa s’intende, in questo contesto, la capacità di modificare le condizioni alla frontiera in misura tale da rendere necessarie misure aggiuntive o interventi speciali, ivi compresa le necessità di rinforzi e decisioni e reazioni urgenti.

### ***3.2.5.5 Sottolivello relativo ad altri eventi***

Questo sottolivello contiene informazioni su veicoli, imbarcazioni e altri mezzi e persone non identificati e sospetti presenti alle frontiere esterne dello Stato membro interessato, lungo le stesse o in loro prossimità, e su qualsiasi altro evento che potrebbe avere un’incidenza significativa sul controllo delle frontiere esterne.

### ***3.2.5.6 Elementi del livello “eventi” dell’NSP da condividere con l’ESP***

Tutti gli eventi riportati nell’NSP devono essere disponibili anche nell’ESP. Gli NCC devono garantire che siano caricati e trasmessi senza indugio all’ESP.

### ***3.2.5.7 Assegnazione a sezioni di frontiera***

Tutti gli eventi sono assegnati a una sezione di frontiera.

### ***3.2.5.8 Livello di impatto degli episodi***

Nell’aggiornare i rispettivi NSP, gli NCC attribuiscono un livello di impatto a tutti gli episodi riportati sulla base di una valutazione nazionale. L’Agenzia non può modificare i livelli di impatto degli episodi assegnati dagli NCC.

### ***3.2.5.9 Livello “eventi” di ESP/CPIP***

L’ESP e il CPIP sono a disposizione di tutti gli Stati membri aderenti a EUROSUR. L’Agenzia è tenuta a consentire all’NCC l’accesso illimitato a entrambi i quadri, tramite la rete di comunicazione di EUROSUR (ECN).

I contenuti del CPIP riflettono la struttura presentata nell'ESP, e pertanto le informazioni riguardano le stesse aree tematiche. Nell'insieme, CPIP ed ESP garantiscono la continuità geografica. Episodi individuati nell'area coperta dal CPIP possono essere intercettati nell'area coperta dall'ESP.

Tutti gli episodi che avvengono nell'area operativa di un'operazione congiunta, di un progetto pilota o di un intervento rapido coordinati dall'Agenzia devono essere riportati nell'ESP/CPIP, ivi compresi quelli che si sono verificati nell'area operativa ma non nell'ambito dell'operazione congiunta. Rientrano in questa categoria le aree operative della rete europea di pattuglie e qualsiasi altra attività operativa che coinvolga l'Agenzia.

#### **3.2.5.10 Procedura di segnalazione e garanzia della qualità**

Gli Stati membri e l'Agenzia sono tenuti a garantire che le segnalazioni siano di qualità adeguata e che nel quadro di EUROSUR si eviti la duplicazione delle segnalazioni (ad esempio di episodi). A tale proposito, gli Stati membri introducono un meccanismo di convalida, che conferisce all'NCC la responsabilità della convalida finale dei dati forniti all'ESP/CPIP. L'NCC deve anche garantire che all'interno dell'ESP/CPIP non vengano caricati dati personali diversi da quelli concernenti il numero di identificazione delle imbarcazioni.

Il punto di contatto nazionale Frontex (NFPOC) informa anticipatamente l'NCC in merito a eventuali operazioni pianificate nel suo territorio.

### **3.2.6 Livello "operazioni"<sup>39</sup>**

#### **3.2.6.1 Quadro situazionale nazionale**

Il livello "operazioni" comprende:

- un sottolivello su mezzi propri e aree operative; e
- un sottolivello sulle informazioni ambientali (cfr. capitolo 3.2.6.5).

Il sottolivello su mezzi propri e aree operative contiene informazioni su mezzi e personale nazionali, definite e aggiornate a livello nazionale.

Le informazioni su mezzi propri e aree operative sono raccolte nei sistemi nazionali degli Stati membri; possono comprendere, a titolo di esempio, una visualizzazione delle aree di competenza di strutture subordinate su una mappa georeferenziata, posizione e itinerario di pattuglie, distribuzione e tipo di mezzi, immagini in tempo reale fornite da videocamere, area coperta da telecamere e posizione e coordinate di navi pattuglia sui fiumi e nel mare. La comunicazione diretta tra l'NCC e i mezzi di pattuglia tramite terminali specifici (ad esempio il sistema transeuropeo di comunicazioni a concentrazione di canali - *Trans-European Trunked Radio*, TETRA) migliora in misura considerevole la capacità di reazione.

L'accesso alle informazioni sui mezzi militari di assistenza ad una missione relativa ad attività di contrasto può essere limitato in base al principio della necessità di sapere, su richiesta dell'autorità nazionale responsabile di tali mezzi.

---

<sup>39</sup> Cfr. articolo 9, paragrafi 5 e 6, articolo 9, paragrafi 9 e 10, articolo 10, paragrafi 5 e 6, e articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

L'interconnessione di informazioni fornite al livello "operazioni" (ad esempio su mezzi di pattugliamento e condizioni meteorologiche) con le informazioni del livello "eventi" migliora in misura considerevole la conoscenza situazionale e la capacità di reazione.

Questo quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine contenuto nel livello "operazioni" può essere condiviso tra gli Stati membri interessati e anche con l'Agenzia su base volontaria.

### **3.2.6.2 ESP/CPIP**

Il livello comprende:

- un sottolivello sui mezzi propri;
- un sottolivello sulle operazioni e
- un sottolivello sulle informazioni ambientali (cfr. capitolo 3.2.6.5).

I sottolivelli relativi a mezzi propri e operazioni contengono informazioni fornite dagli Stati membri e dall'Agenzia, laddove i mezzi partecipano a operazioni congiunte dell'Agenzia o sono a disposizione della stessa. Sono richieste le seguenti informazioni per tutti i *mezzi* partecipanti ad attività operative coordinate dall'Agenzia:

- tipo di mezzo
- denominazione del mezzo (marca/modello/indicativo di chiamata)
- descrizione (indicazione dettagliata del tipo di mezzo)
- proprietario – riferimento allo Stato membro (descrizione standard, compreso il codice di paese di tre lettere (ISO 3166-1 alpha-3 standard) dell'autorità dello Stato membro che lo impiega)
- ubicazione (ultima base di dispiegamento)
- nome dell'operazione.

Sono inoltre comprese informazioni concernenti stato e posizione dei mezzi (ad esempio un mezzo che partecipa a un'operazione congiunta trasmette informazioni sulla propria posizione attraverso il sistema di posizionamento di Frontex), mandato della missione e attori coinvolti, dispiegamento e orari di pattugliamento, aree operative, relazioni periodiche sulla situazione, informazioni statistiche, punti focali e di coordinamento e altre attività operative coordinate dall'Agenzia, come la rete europea di pattuglie (EPN).

È buona prassi che gli NCC ospitino attività coordinate dall'Agenzia, ivi compreso il centro internazionale di coordinamento (*International Coordination Centre - ICC*). Laddove quest'ultimo sia separato dall'NCC, occorre prevedere opportuni canali e procedure di comunicazione per lo scambio di informazioni tra di essi sulle attività coordinate dall'Agenzia.

### **3.2.6.3 Rete europea di pattuglie (EPN)**

Tutti gli Stati membri della rete europea di pattuglie condividono le relative informazioni nel quadro di EUROSUR e utilizzano i rispettivi NCC e la rete di comunicazione di EUROSUR (ECN) per

- segnalare al livello "eventi" di ESP/CPIP tutti gli *episodi* relativi all'immigrazione clandestina e alla criminalità transfrontaliera incontrati nelle aree della rete europea di pattuglie (EPN). È possibile allegare, se disponibili, relazioni standard sulle missioni, video e immagini per fornire dettagli dell'episodio;



- fornire informazioni sulle *pattuglie comuni* della EPN al livello “operazioni” di ESP/CPIP, incluse informazioni su osservatori (quali ufficiali di collegamento) a bordo di mezzi di pattugliamento;
- verificare e aggiornare le *aree della EPN*<sup>40</sup> nel livello “operazioni” di ESP/CPIP; e
- aggiornare le informazioni su elementi chiave (quali orari di pattugliamento e informazioni mensili sui pattugliamenti effettuati in aree della EPN, modifiche nelle strutture della rete).

Le informazioni relative alla collaborazione quotidiana tra Stati membri della EPN devono essere evidenziate chiaramente nel livello “operazioni” di ESP/CPIP.

#### **3.2.6.4 Ruoli e responsabilità**

Le informazioni su operazioni, progetti pilota e interventi rapidi coordinati dall’Agenzia devono essere fornite come segue:

- l’Agenzia inserisce le informazioni sull’area operativa per le operazioni congiunte;
- lo Stato membro ospitante fornisce informazioni sui mezzi che partecipano alle operazioni congiunte, che possono anche essere fornite dall’Agenzia previo accordo con lo Stato membro ospitante;
- il sistema di posizionamento Frontex fornisce posizione, ora, stato e tipo di mezzi partecipanti a operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi, o che sono a disposizione dell’Agenzia. Se i mezzi partecipanti alle operazioni congiunte non sono collegati al sistema di posizionamento di Frontex, l’NCC dello Stato membro che ospita l’operazione congiunta è tenuto a fornire un aggiornamento frequente in merito a numero, posizione e stato dei mezzi impiegati.

L’Agenzia può anche condividere tramite il livello “operazioni” di ESP/CPIP altre informazioni su operazioni, progetti pilota e interventi rapidi coordinati dall’Agenzia, quali:

- relazioni sulla situazione quotidiana/mensile di ogni specifica operazione congiunta;
- informazioni personalizzate per i media.

#### **3.2.6.5 Sottolivello relativo alle informazioni ambientali**

Questo sottolivello dà accesso a informazioni sulle condizioni del terreno e meteorologiche. Tramite il livello “operazioni” di ESP/CPIP, l’Agenzia fornisce osservazioni e previsioni meteorologiche, informazioni oceanografiche e servizi di modelli di deriva che possono essere utilizzati anche per il quadro situazionale nazionale.

#### **3.2.7 Livello “analisi”<sup>41</sup>**

I livelli “analisi” di ESP/CPIP e NSP sono interconnessi, in quanto possono basarsi sugli stessi dati situazionali e di intelligence. Le due tabelle che seguono contengono i tipi di prodotti e servizi corrispondenti nei livelli “analisi” di ESP/CPIP e NSP.

I prodotti del livello “analisi” di norma non sono forniti su richiesta, bensì sulla base di specifiche attività interne dell’NCC o dell’Agenzia.

<sup>40</sup> Queste aree sono state stabilite sulla base delle attività di pattugliamento degli Stati membri, che coprono specifiche zone costiere del Mar Mediterraneo, dell’Oceano Atlantico e del Mar Nero.

<sup>41</sup> Cfr. articolo 9, paragrafo 7, articolo 10, paragrafo 7, e articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<b>Prodotti</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Principali evoluzioni</b>	Breve relazione contenente una descrizione concisa e un'analisi di eventi o condizioni politiche, sociali, economiche o demografiche, compresa la situazione dei diritti fondamentali, che esercitano o potrebbero esercitare un impatto sull'immigrazione clandestina o sulla criminalità transfrontaliera.
<b>Nota informativa</b>	Una relazione concisa, di solito ad hoc, che analizza aspetti specifici dell'immigrazione clandestina o della criminalità transfrontaliera. Lo scopo principale è informare in modo rapido ed efficace i responsabili delle decisioni in merito a un problema specifico.
<b>Osservazione analitica</b>	Una relazione periodica e più dettagliata (rispetto alla nota informativa) in materia di immigrazione clandestina o criminalità transfrontaliera, concernente regioni o aspetti specifici. Va al di là della nota informativa in quanto fornisce un'analisi più approfondita della situazione e, se possibile, raccomandazioni.
<b>Relazioni di osservazione della terra</b>	Relazioni fornite dal centro satellitare UE o da imprese, in risposta a richieste di servizi di osservazione della terra, quali monitoraggio di zone costiere o pre-frontaliere.
<b>Relazioni analitiche di supporto</b>	Questa categoria è intesa a consentire la condivisione tramite EUROSUR di documentazione analitica che non rientra nei principali tipi di prodotti del livello "analisi" (principali evoluzioni, note informative e osservazioni analitiche).

I servizi del livello "analisi" sono tutti su richiesta: i centri di coordinamento possono richiederli tramite i *servizi EUROSUR per la fusione dei dati* (cfr. capitolo 3.2.8). Di norma, questi servizi s'intendono condivisi con tutti gli NCC attraverso la rete di comunicazione di EUROSUR (ECN).

<b>Servizi</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Monitoraggio costiero</b>	Relazioni puntuali e ad hoc, dati in formato vettoriale e immagini di fasce costiere (spiagge e porti) selezionate tramite l'analisi dei rischi, a sostegno della valutazione operativa di attività relative a immigrazione clandestina e criminalità transfrontaliera.
<b>Monitoraggio pre-frontaliero</b>	Relazioni puntuali e ad hoc, dati in formato vettoriale e immagini di zone pre-frontaliere selezionate tramite l'analisi dei rischi, a sostegno della valutazione operativa di attività relative a immigrazione clandestina e criminalità transfrontaliera. Questo servizio consente di richiedere studi di permeabilità delle frontiere.
<b>Immagini/mappe di riferimento</b>	Immagini satellitari ad altissima risoluzione e dati in formato vettoriale che coprono aree specifiche di paesi terzi selezionate tramite l'analisi dei rischi. Queste immagini sono richieste per l'analisi attuale e futura di attività relative a immigrazione clandestina e criminalità transfrontaliera.

Le sette fasi che seguono indicano la creazione e la gestione del livello "analisi":

- Fase 1: gestione del livello "analisi"
- Fase 2: raccolta di dati di intelligence
- Fase 3: valutazione di dati di intelligence
- Fase 4: collazione di dati di intelligence
- Fase 5: analisi e interpretazione

- Fase 6: generazione e visualizzazione di prodotti e servizi
- Fase 7: divulgazione.

### **3.2.7.1 Fase 1: gestione del livello “analisi”**

Questa funzione generale è intesa a gestire il livello “analisi” e il relativo ciclo di intelligence, attraverso l’identificazione o il miglioramento di compiti, procedure e politiche.

### **3.2.7.2 Fase 2: raccolta di dati di intelligence**

L’Agenzia raccoglie informazioni e dati di intelligence sulla base di requisiti concordati, concentrandosi su un obiettivo, un modello o una tendenza. L’attività comporta la raccolta di informazioni da molteplici fonti in formati diversi, inizialmente per lo più esterne a EUROSUR (operazioni congiunte, ufficiali di collegamento e reti di analisi dei rischi, agenzie UE, missioni e delegazioni, o agenzie, fondi e programmi ONU). Il quadro cambia gradualmente a seconda della quantità e qualità dei contributi di intelligence forniti dall’NCC a EUROSUR. In questa fase si raccolgono i tipi di informazioni e dati di intelligence richiesti per generare il livello “analisi” di ESP/CP/IP:

- *immagini e geodati*: informazioni con riferimenti spaziali, quali mappe topografiche, infrastrutture di trasporto, carte nautiche, aree ad accesso limitato, mappe tematiche e modelli digitali di elevazione, ivi comprese immagini di riferimento per aree e località fondamentali per l’immigrazione clandestina, individuate mediante attività di analisi e intelligence;
- *informazioni strategiche fondamentali*: analisi a lungo termine, tendenze emergenti e cambiamenti nella lotta all’immigrazione clandestina e alla criminalità transfrontaliera, possibili misure di mitigazione e prevenzione e probabili percorsi per apportare cambiamenti a politiche, programmi e normative;
- *informazioni operative*: informazioni tattiche e operative quali dati da sensori, individuazione e localizzazione di imbarcazioni, immagini radar, mezzi di pattugliamento, relazioni su episodi, immagini satellitari, intelligence operativa e informazioni di sorveglianza (intelligence dei segnali, intelligence umana);
- *dati relativi alla base di conoscenze*: la base di conoscenze contiene una descrizione formale di termini e metodi quali la categorizzazione dei tipi di imbarcazione, le descrizioni di scenari tipici e le descrizioni di sensori. Rappresenta uno strumento per la raccolta manuale e semiautomatica di dati, l’organizzazione e il recupero di conoscenze.

### **3.2.7.3 Fase 3: valutazione dei dati di intelligence**

Questa fase comprende due attività:

- *valutazione*: stima dell’affidabilità della fonte e della credibilità dell’informazione;
- *convalida*: valutazione dei dati filtrati in ingresso sulla base di criteri standard (comprese verifiche legali) per migliorare la qualità dei dati.

### **3.2.7.4 Fase 4: collazione dei dati di intelligence**

La collazione implica l’esclusione di informazioni spurie, non pertinenti e inesatte e l’organizzazione delle restanti informazioni per consentire l’individuazione di eventuali rapporti tra elementi apparentemente scollegati. Comprende due attività:

- *filtro*: eliminazione di informazioni che non sono essenziali per esigenze di informazione immediate;
- *fusione*: combinazione di informazioni valutate e convalidate in un unico risultato coerente.

### **3.2.7.5 Fase 5: analisi e interpretazione**

Nella fase analitica le informazioni vengono convertite in un'interpretazione che fornisce un'inferenza di lunga portata il più possibile precisa e valida.

- *Intelligence tattica/operativa*: contribuisce direttamente a un obiettivo immediato e si concentra, ad esempio, su specifiche attività criminali nell'intento di neutralizzarle.
- *Intelligence strategica*: riguarda modelli esistenti o tendenze emergenti in materia di immigrazione clandestina e criminalità transfrontaliera. L'obiettivo è perseguito mediante la sintesi e l'analisi di dati raccolti nell'arco di un determinato periodo di tempo, nell'intento di formulare giudizi informati su questioni quali capacità di favoreggiamento, vulnerabilità, tendenze e modelli. Permette di elaborare conclusioni e previsioni utili che favoriscano lo sviluppo di contromisure appropriate.
- *Analisi di immagini*: si tratta di un'attività fondamentale per la produzione di informazioni, obiettivi e intelligence strategica, basata sullo sfruttamento di immagini satellitari. Individua e analizza cambiamenti e consente correlazioni/fusioni con altre fonti (fonti aperte e geospaziali, informazioni per lo sviluppo strategico e fonti di terzi), relazioni analitiche e altro materiale di supporto.

Le analisi sono studiate per rispondere alle esigenze del cliente nell'intento di contribuire con efficacia al processo decisionale.

### **3.2.7.6 Fase 6: generazione e visualizzazione di prodotti e servizi; fase 7: divulgazione**

In queste fasi, i risultati della fase di analisi e interpretazione vengono corretti, condensati, organizzati e modificati, prima della pubblicazione di documenti e della visualizzazione di oggetti e mappe. La fase finale consiste nel caricare nell'NSP o nell'ESP/CPIP tutti i prodotti nuovi e aggiornati del livello "analisi". Quando è possibile vederli nell'ESP/CPIP, i prodotti si considerano divulgati.

## **3.2.8 Applicazione comune degli strumenti di sorveglianza<sup>42</sup>**

### **3.2.8.1 Ruolo dell'Agenzia**

L'Agenzia coordina l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza a livello europeo, fornendo servizi centralizzati agli Stati membri e a sé medesima. In quanto coordinatrice, l'Agenzia rappresenta l'unico punto di ingresso/uscita per l'acquisizione, la fusione e la fornitura di questi servizi.

### **3.2.8.2 Attivazione del servizio**

I servizi sono attivati sulla base degli *obblighi* di aggiornamento di ESP e CPIP, di una *richiesta* dell'NCC o di una *richiesta* da parte di unità dell'Agenzia (ad esempio supporto a operazioni congiunte).

### **3.2.8.3 Erogazione del servizio**

1) *Ambito dei servizi*: la tabella che segue illustra l'ambito dei servizi che si possono fornire:

---

<sup>42</sup> Articolo 12 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<b>Ambito dei servizi</b>	<b>Regolamento (UE) n. 1052/2013</b>	<b>Erogazione</b>
Informazioni ambientali, tra cui: - condizioni del terreno (ad esempio mappe di base) - condizioni meteorologiche	Articolo 10, paragrafo 5, lettera c)	Regolare
Monitoraggio costiero	Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)	Su richiesta
Localizzazione di imbarcazioni	Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)	Su richiesta
Monitoraggio di aree designate nel settore marittimo	Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)	Su richiesta
Valutazione ambientale di aree designate	Articolo 12, paragrafo 2, lettera d)	Su richiesta
Monitoraggio di zone pre-frontaliere	Articolo 12, paragrafo 2, lettera e)	Su richiesta
Dati di sistemi di segnalazione delle navi	Articolo 12, paragrafo 3, lettera a)	Regolare


## 2) *Fusione dei servizi*

Nel quadro dei *servizi EUROSUR per la fusione dei dati*, l’Agenzia acquisisce, combina e visualizza i servizi di base e combinati di vari strumenti di sorveglianza e altre fonti nell’ESP/CPIP, appositamente studiati per rispondere alle esigenze dell’utente finale. Ogniqualvolta lo si ritenga necessario, i servizi possono essere arricchiti con opportune analisi dei rischi.

### Esempi:

- servizio relativo all'ora di individuazione degli episodi;
- modelli marittimi, quali modelli di deriva (che consentono il calcolo della probabile ubicazione di imbarcazioni sulla base dell’ultima posizione e delle condizioni del mare);
- individuazione di anomalie (consente di individuare comportamenti sospetti o anomali da parte di imbarcazioni);
- servizio sul traffico delle imbarcazioni, che comprende la combinazione delle posizioni delle imbarcazioni acquisite tramite il sistema di identificazione automatica (AIS) e l’AIS satellitare con i dati sulla posizione delle imbarcazioni registrati mediante radar terrestri e satellitari.

L'immagine che segue mostra la combinazione in un unico servizio di vari servizi distinti forniti da soggetti interni ed esterni:



### 3) *Elenco di servizi*

L'Agenzia fornisce servizi su base regolare o ad hoc, a seconda delle necessità, mettendo altresì a disposizione degli NCC un elenco di servizi contenente informazioni e dettagli su ciascuno dei servizi standard forniti. In caso di necessità, è possibile fornire un nuovo servizio non precedentemente incluso nell'elenco.

### 4) *Processo di erogazione*

L'Agenzia segue un processo di erogazione dei servizi che comincia con la presentazione di una richiesta e termina con l'attivazione del servizio. Il processo prevede tutte le fasi necessarie per garantire:

- la necessaria valutazione e conferma della richiesta del servizio in funzione di una serie di criteri predefiniti;
- adeguati flussi di lavoro per l'erogazione di servizi standard e la progettazione e messa a punto di nuovi servizi; e
- l'erogazione del servizio all'utente.

### 5) *Criteri di convalida*

L'Agenzia valuta e convalida ogni richiesta prima di fornire il servizio in questione e può acconsentire alla sua erogazione o respingere la richiesta per motivi tecnici, finanziari od operativi. In caso di rifiuto, l'Agenzia informa l'NCC pertinente, motivando il rifiuto.

## 3.2.9 **Politica in materia di dati personali**<sup>43</sup>

### 3.2.9.1 *Quadro situazionale nazionale (NSP)*<sup>44</sup>

Gli Stati membri procedono al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'NSP in conformità delle rispettive disposizioni nazionali. Ogni Stato membro che tratta dati personali nell'NSP è responsabile, in particolare, della sicurezza di tali dati, dell'adeguata formazione

<sup>43</sup> Articolo 13 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>44</sup> Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

del personale e dell'osservanza delle norme e degli obblighi nazionali in materia di protezione dei dati.

Gli Stati membri si assicurano che, alla scadenza del periodo di conservazione dei dati stabilito dalla legislazione nazionale, i dati personali siano cancellati o resi anonimi ai sensi della legislazione nazionale. Ogniqualvolta l'NSP comprenda dati personali, il trattamento di tali dati deve essere registrato per fornire una pista di controllo.

### ***3.2.9.2 Quadro situazionale europeo/ Quadro comune di intelligence pre-frontaliera (ESP/CPIP)<sup>45</sup>***

L'NCC deve garantire che nell'ESP/CPIP siano caricati solo dati personali relativi al numero di identificazione delle imbarcazioni. Onde evitare il rischio di un caricamento non intenzionale di dati personali nell'ESP/CPIP, gli Stati membri dovrebbero creare un meccanismo di convalida a livello dell'NCC inteso a verificare che le informazioni trasmesse all'ESP/CPIP non contengano dati personali quando lasciano l'NSP. Questo meccanismo di convalida può comprendere quanto segue:

- evitare di utilizzare la funzione copia e incolla da banche dati nazionali, se queste includono dati personali;
- leggere il testo inserito, in particolare i campi di testo libero, un'ultima volta prima di procedere all'invio, prestando un'attenzione particolare all'eventuale inserimento di dati personali;
- richiedere agli utenti di prestare attenzione al contenuto dei documenti da loro allegati ad artefatti, nonché al contenuto di documenti singoli, perché potrebbero comprendere dati personali.

I meccanismi della rete di comunicazione di EUROSUR (ECN) dovrebbero garantire che i dati memorizzati nell'NSP e taggati come dati personali dal proprietario dell'informazione (ad esempio l'NCC) non siano condivisi con altri NCC, tranne per i dati personali consentiti nell'ESP/CPIP.

Se nell'ESP/CPIP l'Agenzia rileva dati personali diversi dai dati relativi al numero di identificazione delle imbarcazioni, deve comunicarlo al proprietario/mittente dei dati (ad esempio il centro nazionale di coordinamento) e richiederne la rimozione. Il proprietario dei dati è tenuto a cancellarli dall'ESP/CPIP.

L'Agenzia collabora con il garante europeo della protezione dei dati in materia.

### ***3.2.9.3 Scambio bilaterale tra Stati membri vicini<sup>46</sup>***

Se gli Stati membri vicini utilizzano l'ECN per lo scambio bilaterale di informazioni, occorre escludere i dati personali. Questo non impedisce agli Stati membri di procedere allo scambio bilaterale di dati personali tramite specifiche linee di comunicazione, in conformità delle norme nazionali e dell'UE in materia di protezione dei dati.

---

<sup>45</sup> Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>46</sup> Cfr. articolo 9, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

### 3.3 Capacità di reazione<sup>47</sup>

#### 3.3.1 Definizione e componenti

Per capacità di reazione s'intende la capacità di intraprendere azioni dirette a contrastare attività transfrontaliere illegali alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità, compresi i mezzi e i tempi necessari per reagire adeguatamente. Nel contempo, è uno dei principali fattori che contribuiscono a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti. Le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne devono essere in grado di redistribuire risorse, quali personale, attrezzature e mezzi, per reagire prontamente a qualsiasi cambiamento nelle frontiere esterne marittime e terrestri e, se del caso, ai valichi di frontiera.

La capacità di reazione presenta due componenti:

- *capacità di reazione fisica*: la disponibilità di risorse umane e tecniche sufficienti (come personale addestrato, sistemi e mezzi) che consente una reazione adeguata a minacce improvvise o attività illegali;

*Raccomandazione*: monitorare le sezioni di frontiera esterna con attrezzature fisse e mobili che soddisfino almeno i requisiti per le sezioni con un livello di impatto basso.

- *capacità di reazione procedurale*: esistenza di processi e procedure che consentono alle autorità di pianificare, avviare e condurre operazioni per contrastare minacce o attività transfrontaliere illegali in modo efficiente e rapido.

*Raccomandazione*: per tutte le sezioni di frontiera esterna, anche per quelle con un livello di impatto irrilevante, deve esistere una procedura o un meccanismo per l'attivazione di risorse aggiuntive, in caso di minacce improvvise o di un aumento inaspettato del livello di impatto.

#### 3.3.2 Pianificazione della capacità di reazione

Gli NCC organizzano ed effettuano *simulazioni* di possibili scenari e valutano le misure di reazione appropriate. In questo modo, possono

- definire, strutturare e coordinare misure di reazione pertinenti da parte delle autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere alle diverse sezioni di frontiera esterna e sostenere le misure adottate da altre autorità nazionali;
- valutare la capacità di reazione generale e individuare eventuali necessità di ulteriori miglioramenti.

*Raccomandazione*: preparare piani per far fronte a improvvisi afflussi massivi di cittadini di paesi terzi.

La pianificazione della capacità di reazione può essere suddivisa in misure attuate a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. Per quanto possibile, l'NCC dovrebbe fungere da organismo preposto al coordinamento e allo scambio di informazioni. Se uno Stato membro già dispone di piani di questo tipo, deve verificare se rispondono ai requisiti del presente manuale e, se necessario, adattarli di conseguenza.

---

<sup>47</sup> Cfr. articoli da 14 a 17 del regolamento (UE) n. 1052/2013.



*Migliore prassi:* per ciascuna sezione di frontiera, la pianificazione della capacità di reazione comprende:

- una descrizione della sezione di frontiera esterna (territoriale, geopolitica, ambientale) e un’analisi dei rischi generale;
- le risorse disponibili presso le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere e presso le autorità di sostegno (risorse umane e tecniche e loro ubicazione, quantità, tempo di risposta, canali di comunicazione);
- autorità delle sezioni di frontiera esterna dello Stato membro vicino/degli Stati membri vicini e rispettive risorse;
- autorità delle sezioni di frontiera di paesi terzi vicini e rispettive risorse;
- regole di ingaggio per reazioni concordate a scenari differenti;
- disposizioni concernenti i meccanismi per la protezione di diritti fondamentali, ivi compresa la protezione internazionale e la protezione di gruppi vulnerabili nel caso di afflussi massivi.

La capacità di reazione deve essere adattabile ai cambiamenti di situazione.

*Raccomandazione:* la capacità di reazione dovrebbe essere pianificata separatamente per i livelli di impatto basso, medio e alto assegnati alle sezioni di frontiera esterna, includendo una descrizione delle misure da adottare in caso di cambiamento del livello di impatto assegnato a una sezione di frontiera esterna. I piani dovrebbero comprendere anche l’impiego di squadre nazionali di intervento rapido, nonché attività di sostegno e risorse dell’Agenzia.

### **3.3.3 Delega di compiti a livello regionale e locale<sup>48</sup>**

Gli Stati membri possono delegare alcune delle responsabilità degli NCC ad autorità regionali, locali, funzionali o di altro tipo, che siano in grado di adottare decisioni operative e di assicurare la capacità di reazione nelle rispettive aree di competenza. Questa assegnazione di compiti non deve compromettere il ruolo dell’NCC in quanto punto unico di contatto per la cooperazione e lo scambio di informazioni con altri NCC e con l’Agenzia.

### **3.3.4 Sezioni di frontiera**

Ogni Stato membro deve suddividere le sue frontiere esterne terrestri e marittime in sezioni di frontiera e notificare queste ultime all’Agenzia<sup>49</sup>; inoltre, è tenuto a comunicare all’Agenzia qualsiasi cambiamento in proposito.

L’area coperta da una sezione di frontiera corrisponde all’area di competenza di un centro locale o regionale, che garantisce la gestione efficiente del personale e delle risorse.

Su sua richiesta, gli Stati membri trasmettono all’Agenzia informazioni circa:

- sezioni di frontiera e valichi di frontiera;
- caratterizzazione delle sezioni di frontiera;
- limiti delle sezioni di frontiera.

L’Agenzia deve assegnare un identificatore unico a tutte le sezioni di frontiera di nuova istituzione e includerle nell’elenco delle sezioni di frontiera di EUROSUR.

<sup>48</sup> Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>49</sup> Le sezioni di frontiera, definite da uno Stato membro, non pregiudicano lo stato di sovranità su un territorio, né la delimitazione di frontiere e confini internazionali, o il nome di un territorio, di una città o di un’area.

### 3.3.5 Livelli di impatto delle sezioni di frontiera

Nel valutare i livelli di impatto EUROSUR, occorre prendere in considerazione le tre componenti del rischio (minaccia, vulnerabilità e impatto), utilizzando il modello comune di analisi integrata dei rischi (*Common Integrated Risk Analysis Model - CIRAM*) sviluppato dall'Agenzia:

- 1) valutazione della minaccia in termini di impatto e probabilità;
- 2) vulnerabilità alla minaccia: livello ed efficienza della risposta alla minaccia;
- 3) impatto qualora la minaccia si concretizzi.




Tabella: componenti del rischio (CIRAM)

#### 3.3.5.1 Valutazione dei livelli di impatto da parte dell'Agenzia

L'Agenzia deve valutare periodicamente i livelli di impatto EUROSUR.

Essa valuta le variabili che descrivono le minacce secondo il CIRAM, che prende in esame diverse serie di variabili per individuare il livello di minaccia per ciascuna sezione di frontiera, concentrandosi sugli sviluppi chiave che incidono maggiormente su tale *livello di minaccia*. I principali fattori sono i seguenti:

1. tendenze statistiche che descrivono le tendenze numeriche relative ad attraversamenti illegali delle frontiere terrestri e marittime, confrontando la base di riferimento storica con la situazione in atto;
2. fattori di spinta geopolitici e naturali che agevolano le attività criminali transfrontaliere o inducono i possibili migranti a lasciare il paese di origine/transito; occorre distinguere tra paesi di origine e di transito;
3. fattori che incidono sulla criminalità transfrontaliera e sulla circolazione dei migranti nei paesi di origine e di transito lungo le rotte verso gli Stati membri;
4. analisi del favoreggiamento, compresa la valutazione di attività e caratteristiche delle reti di favoreggiamento lungo le vie di transito e all'interno dei più recenti paesi di partenza.

I principali fattori da prendere in considerazione nel valutare il *livello di vulnerabilità* sono:

1. i fattori attrattivi per i paesi di destinazione e di transito;
2. capacità delle autorità di controllo delle frontiere/permeabilità delle frontiere;

3. politiche UE e nazionali in materia di migrazione e attività di contrasto;
4. capacità delle autorità di combattere le reti criminali.

Occorre valutare anche i *fattori di impatto* in base al CIRAM, tra cui:

1. esigenze umanitarie e aspetti relativi ai diritti fondamentali;
2. questioni che influiscono sulla sicurezza pubblica e sui controlli di frontiera.

### **3.3.5.2 Modifica dei livelli di impatto delle sezioni di frontiera**

Il livello di impatto assegnato a una sezione di frontiera può essere aggiornato in qualsiasi momento, su richiesta dello Stato membro interessato/degli Stati membri interessati, trasmessa tramite l'NCC, o su richiesta dell'Agenzia. In genere, il livello di impatto viene aggiornato previo accordo tra gli Stati membri e l'Agenzia.

L'Agenzia esamina e rivede i livelli di impatto periodicamente e in occasioni puntuali.

### **3.3.5.3 Termini**

Gli NCC e l'Agenzia sono soggetti a una scadenza per la risposta iniziale a richieste di modifica dei livelli di impatto. In caso di mancata risposta da parte degli NCC e dell'Agenzia entro tale termine, si presume il tacito assenso e i livelli di impatto raccomandati dagli NCC o dall'Agenzia s'intendono assegnati e inclusi nell'ESP. In questi casi, i livelli di impatto vengono assegnati con un'avvertenza che indica chiaramente la natura tacita dell'approvazione.

Se la risposta iniziale alla richiesta di modifica è negativa, si negozia un accordo bilaterale entro una seconda scadenza. Se, a seguito delle discussioni, non è possibile raggiungere un accordo sull'assegnazione di un livello di impatto a una specifica sezione di frontiera, s'intendono assegnati e inclusi nell'ESP i livelli di impatto raccomandati dall'Agenzia. In questi casi, i livelli di impatto vengono assegnati con un'avvertenza che indica chiaramente la posizione dissenziente.

Queste scadenze sono state introdotte per garantire che le modifiche ai livelli di impatto siano approvate entro un termine ragionevole e armonizzato, assicurando l'assegnazione standardizzata dei livelli di impatto.

### **3.3.6 Reazioni in base ai livelli di impatto<sup>50</sup>**

Gli Stati membri hanno la principale responsabilità di garantire una reazione adeguata alla situazione alle frontiere esterne e sono tenuti ad assicurarsi che le attività di sorveglianza alle sezioni di frontiera esterna corrispondano ai livelli di impatto assegnati. In caso di cambiamenti rapidi e/o inattesi della situazione, gli Stati membri devono garantire una reazione adeguata.

#### **3.3.6.1 Ruoli dei centri di coordinamento**

A seconda delle rispettive ripartizioni interne delle responsabilità, gli Stati membri possono strutturare le loro attività di sorveglianza delle frontiere nazionali nel modo esposto qui di seguito.

Il *centro locale di coordinamento* (*local coordination centre* - LCC) competente per una sezione di frontiera terrestre o marittima svolge i seguenti compiti:

- fornire orientamenti a livello locale;

---

<sup>50</sup> Articolo 16 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

- effettuare la pianificazione e l’attuazione dettagliate delle operazioni;
- raccogliere ed elaborare le informazioni necessarie per attuare le operazioni;
- organizzare la sorveglianza regolare sulla base delle analisi dei rischi;
- garantire che nella zona di frontiera siano presenti personale e risorse sufficienti pronti alla localizzazione, all’identificazione e all’intercettazione;
- scegliere le azioni da intraprendere quasi in tempo reale per l’esecuzione dell’operazione;
- richiedere il sostegno del centro di coordinamento regionale/nazionale;
- garantire che la pattuglia o il centro locale di coordinamento trasmettano quasi in tempo reale all’NCC le informazioni su tutti gli episodi presso la sezione di frontiera esterna;
- garantire che le informazioni su tutti gli episodi di ricerca e salvataggio alla sezione di frontiera esterna siano comunicate dalla pattuglia direttamente e in via prioritaria al centro di coordinamento del soccorso marittimo e ai servizi di emergenza;
- se a una sezione di frontiera è stato attribuito un livello di impatto medio o alto, il centro locale di coordinamento fornisce al centro di coordinamento nazionale e regionale una relazione settimanale sulle misure adottate.

#### *Migliore prassi*

Sono istituite linee di comunicazione dirette e sicure tra il centro locale di coordinamento e le pattuglie operative presso la sezione di frontiera.

Il centro locale di coordinamento dispone di risorse e personale sufficienti per garantire una sorveglianza regolare sulla base delle analisi dei rischi. Sono state individuate risorse aggiuntive, anche di personale, che si possono rendere disponibili se il livello di impatto per una sezione di frontiera diventa medio o alto.

Il *centro regionale di coordinamento (regional coordination centre - RCC) o un altro centro di coordinamento funzionale* copre un tipo di sezione di frontiera (ad esempio terrestre o marittima), diverse sezioni di frontiera in una zona geografica o una funzione specifica in tutte le sezioni di frontiera (ad esempio controlli doganali, ricerca e salvataggio). I compiti da svolgere sono i seguenti:

- fornire orientamenti a livello regionale/funzionale;
- monitorare la pianificazione e l’attuazione delle operazioni;
- raccogliere ed elaborare le informazioni necessarie per pianificare le operazioni;
- garantire che si prendano le opportune misure di sorveglianza presso ogni sezione di frontiera e comunicare all’NCC le misure adottate e i relativi risultati;
- ridistribuire risorse e personale (ad esempio tra sezioni di frontiera);
- richiedere il sostegno dell’NCC;
- garantire che la pattuglia o il centro locale di coordinamento trasmettano tempestivamente le informazioni su tutti gli episodi presso la sezione di frontiera esterna al centro di comando e controllo (se disponibile) dell’autorità nazionale pertinente, e se del caso al centro internazionale di coordinamento, istituendo un adeguato meccanismo di segnalazione;

- riassumere e analizzare per l’NCC le informazioni ricevute dai centri locali di coordinamento;
- se a una sezione di frontiera è stato attribuito un livello di impatto *medio*, garantire che il centro locale di coordinamento pertinente riceva adeguate risorse aggiuntive, anche di personale, entro *due settimane*.

*Migliore prassi:* definizione dei flussi di lavoro per una rapida redistribuzione di risorse e personale tra le sezioni di frontiera, ivi compreso il flusso di lavoro necessario se un centro di coordinamento, regionale o funzionale, necessita dell’assistenza dell’NCC.

Il *centro nazionale di coordinamento (NCC)*, competente per tutte le sezioni di frontiera, svolge i seguenti compiti:

- fornire orientamenti a livello nazionale;
- concludere accordi operativi e di collegamento con le autorità nazionali pertinenti, se del caso;
- sostenere la pianificazione generale delle operazioni nazionali e verificare che siano attuate in modo efficace;
- elaborare le informazioni e le analisi dei rischi necessarie per sostenere la pianificazione delle operazioni;
- coordinare il sostegno fornito a livello nazionale (ad esempio da diverse autorità nazionali);
- garantire che siano trasmesse all’Agenzia le informazioni su tutti gli episodi verificatisi presso le frontiere esterne entro e non oltre *quattro ore* dopo averle ricevute dal centro locale di coordinamento;
- se a una sezione di frontiera è stato attribuito un livello di impatto *alto*, l’NCC:
- garantisce che il centro locale di coordinamento pertinente riceva adeguate risorse aggiuntive, anche di personale, entro *tre settimane*;
- chiede assistenza all’Agenzia, la quale è tenuta a rispondere (positivamente o negativamente) alla richiesta di sostegno dell’NCC entro *cinque* giorni lavorativi, individuando tempi e portata del potenziale sostegno;
- informa regolarmente l’Agenzia circa le misure adottate (preferibilmente su base quotidiana) fornendole altresì ogni mese una relazione di sintesi sulle stesse<sup>51</sup>. L’Agenzia utilizza queste relazioni nella valutazione periodica della sezione di frontiera.

*Migliore prassi*

Sono istituite linee di comunicazione dirette e sicure tra l’NCC e i centri di coordinamento regionali/funzionali/locali e altre autorità nazionali pertinenti.

Sono definite norme per il flusso di lavoro, lo scambio di informazioni classificate e non classificate e la cooperazione quotidiana tra NCC e centri di coordinamento regionali/locali.

<sup>51</sup> Il centro nazionale di coordinamento può combinare questa relazione con le relazioni del centro internazionale di coordinamento, se del caso.

L’NCC ha una visione d’insieme delle risorse e del personale impiegati presso ciascuna sezione di frontiera e una visione d’insieme delle risorse aggiuntive, anche di personale, disponibili a livello nazionale, che potrebbero essere fornite alle sezioni di frontiera con un livello di impatto alto.

Se a sezioni di frontiera esterna vicine sono stati assegnati livelli di impatto differenti, lo Stato membro interessato/gli Stati membri interessati può/possono individuare aree potenzialmente critiche all’interno della sezione di frontiera, alle quali destinare risorse aggiuntive per la sorveglianza della frontiera.

### **3.3.6.2 Livello di impatto basso**

Per le sezioni di frontiera con un livello di impatto basso, lo Stato membro è tenuto a mantenere risorse sufficienti nella zona di frontiera. A livello regionale e locale, si individuano risorse di riserva da utilizzare su richiesta.

### **3.3.6.3 Livello di impatto medio**

Se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto medio, lo Stato membro provvede affinché sia aumentato il livello di sorveglianza adottando misure aggiuntive rispetto alle attività descritte sopra, utilizzando le analisi dei rischi e gli altri strumenti di sorveglianza disponibili come stimolo per le proprie attività. L’adozione di tali misure di sorveglianza deve essere notificata all’NCC, che può fornire sostegno, su richiesta o di propria iniziativa, per rafforzare le risorse alla sezione di frontiera.

*Migliore prassi:* a livello strategico, l’NCC provvede a monitorare la situazione, ad effettuare analisi dei rischi e a contribuire alla gestione di risorse e personale, ivi compresa la pianificazione delle riserve.

A livello operativo e tattico, i centri di coordinamento regionale e locale attuano le misure di sorveglianza aggiuntive e intensificano le attività di controllo delle frontiere, in particolare nelle zone individuate come aree critiche all’interno della sezione di frontiera.

### **3.3.6.4 Livello di impatto alto**

Se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto alto, lo Stato membro interessato provvede a garantire che siano adottate misure di sorveglianza rafforzate a livello nazionale.

*Migliore prassi:* l’NCC:

- designa un funzionario responsabile del monitoraggio e della gestione della situazione alla rispettiva sezione di frontiera esterna;
- riceve rinforzi per gestire le maggiori esigenze in fatto di scambio di informazioni, analisi dei rischi e cooperazione a livello nazionale e con i paesi vicini;
- crea, se necessario, una task force di emergenza costituita da tutte le autorità interessate;
- gestisce la partecipazione di altre autorità nazionali;
- valuta la situazione e, se del caso, richiede il sostegno dell’Agenzia.
- Il livello locale/regionale:
  - predispone risorse aggiuntive sotto il coordinamento della principale autorità nazionale;
  - tiene informato l’NCC circa eventuali misure adottate e il relativo impatto.

L’Agenzia segue procedure separate per fornire il sostegno indicato sopra. Se giustificata, l’Agenzia ha il diritto di respingere singole richieste di sostegno.

### 3.3.7 Cooperazione con i paesi vicini

Se ad una sezione di frontiera esterna, adiacente a una sezione di frontiera di un altro Stato membro o di un paese con cui esistono accordi o reti regionali, è attribuito un livello di impatto medio o alto, l’NCC contatta il paese vicino e coordina le necessarie misure transfrontaliere. Gli Stati membri devono anche adoperarsi per rafforzare la cooperazione con paesi terzi con i quali condividono una frontiera cui è stato assegnato un livello di impatto medio o alto.

Il coordinamento tra paesi vicini deve basarsi su accordi bilaterali pertinenti conformi a norme e disposizioni equivalenti a quanto disposto dall’UE e dal diritto internazionale. Ove possibile, l’NCC dovrebbe informare anche altri NCC in merito all’esistenza di tali accordi, in modo tale che altri Stati membri possano chiedere ai rispettivi NCC di agevolare lo scambio di informazioni con il paese terzo in questione, in caso di necessità operative. Per rafforzare il coordinamento tra paesi vicini è possibile, ad esempio,

- concordare una lingua e una terminologia comuni;
- istituire meccanismi per lo scambio di informazioni;
- scambiarsi quadri situazionali di sezioni di frontiera con Stati membri vicini;
- svolgere regolarmente attività congiunte, quali pattugliamenti e operazioni congiunte di Stati membri;
- istituire procedure comuni per contribuire alla collaborazione in scenari specifici.

### 3.3.8 Valutazione

Nelle sue relazioni di analisi dei rischi l’Agenzia valuta, insieme allo Stato membro interessato/agli Stati membri interessati, l’attribuzione dei livelli di impatto e le misure corrispondenti adottate a livello nazionale e dell’Unione. Il tempo di reazione è una misura appropriata per valutare la capacità di reazione. A livello tattico, si tratta del tempo necessario per elaborare un’allerta, portare i mezzi nel punto critico e prepararsi a contrastare la violazione della frontiera, a partire dal momento dell’individuazione e fino a quando tutti i mezzi sono sul posto e tutti i preparativi operativi sono stati completati.

## 4 Orientamenti tecnici

### 4.1 Rete di comunicazione di EUROSUR<sup>52</sup>

#### 4.1.1 Ruoli e responsabilità

La rete di comunicazione di EUROSUR (ECN) è costituita da una serie di *nod*i per lo scambio di informazioni. Un nodo è una serie completa di strumenti hardware e software forniti dall’Agenzia agli NCC, per metterli in grado di condividere informazioni con altri NCC e con l’Agenzia, nonché di accedere ai servizi di informazione offerti dalla stessa. La ECN è sostenuta e aggiornata dai *servizi tecnici di gestione di EUROSUR (EUROSUR Technical Management Services - EMTS)*.

L’NCC ha l’obbligo di fornire, mantenere e supportare un collegamento a Internet che serve a connettere il nodo alla rete di comunicazione. La velocità minima di connessione richiesta è di 10 Mbps. Può essere necessaria una maggiore ampiezza di banda, a seconda del tipo di utilizzo e del numero di utenti concomitanti dell’ECN nello Stato membro.

---

<sup>52</sup> Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

Gli obblighi a carico dell’Agenzia e degli Stati membri che ospitano il nodo sono esposti in dettaglio nel protocollo d’intesa che disciplina l’utilizzo operativo della ECN, la sua gestione tecnica e la base sicurezza da attuare. L’Agenzia mantiene la proprietà dell’hardware e del software della rete ed è responsabile della sua manutenzione e del suo ulteriore sviluppo.

L’Agenzia sostiene gli utenti dei nodi attraverso amministratori informatici e il punto di contatto tecnico di EUROSUR in ciascun NCC. La rete è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con l’eccezione di eventuali periodi di manutenzione.

#### **4.1.2 Gestione dell’applicazione**

L’applicazione e i servizi di EUROSUR sono sviluppati e aggiornati dall’Agenzia in linea con il protocollo d’intesa. Per apportare modifiche all’applicazione si segue la procedura di gestione delle modifiche descritta al capitolo 4.4. L’Agenzia pianifica le versioni dell’applicazione e i rispettivi contenuti, comunicandone i dettagli a tutti i nodi prima della pubblicazione. Tutti i nodi sono informati circa i progressi nell’impiego e nei risultati. Ciascuna applicazione e ciascun sistema all’interno del nodo e nella ECN dev’essere conforme, a seconda dei casi, alle norme stabilite da:

- Open Geospatial Consortium;
- Open Web Application Security Project;
- Open Source Security Testing Methodology Manual.

#### **4.1.3 Servizi tecnici di gestione di EUROSUR**

I servizi tecnici di gestione di EUROSUR sono ubicati presso la sede dell’Agenzia, che è responsabile dell’erogazione di questi servizi agli NCC. Le principali competenze dell’Agenzia in questo campo sono le seguenti:

1. amministrazione della ECN e manutenzione del sistema;
2. sviluppo di hardware e software della ECN, secondo le procedure di modifica descritte nel capitolo 4.4;
3. espansione della ECN in nuove ubicazioni;
4. garanzia della sicurezza della ECN;
5. sostegno al personale dell’NCC (punto di contatto tecnico e amministratore informatico) e a tutti gli utenti presso l’Agenzia.

Gli NCC degli Stati membri possono accedere ai servizi tecnici di gestione di EUROSUR 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

I servizi sono i seguenti.

##### *1) Infrastruttura e applicazione/i*

- *Sostegno e risoluzione dei problemi:* assistenza per risolvere incidenti e problemi informatici che possono verificarsi nella ECN e informazioni e consulenze agli NCC su applicazioni e infrastruttura di EUROSUR.
- *Gestione di utenti e ruoli:* assistenza agli amministratori informatici di nodo nella creazione, modifica e cancellazione di account di utenti e assegnazione di ruoli EUROSUR a tali account.
- *Monitoraggio:* monitoraggio dello stato e del funzionamento del sistema nell’infrastruttura informatica e tra i nodi.
- *Aggiornamenti:* installazione degli aggiornamenti più recenti del software per assicurarsi di affrontare eventuali vulnerabilità o errori con le nuove versioni.
- *Backup:* verifica dello stato di backup giornaliero nell’infrastruttura ETMS (*EUROSUR Technical Management Services*) e nei nodi EUROSUR.



## 2) Sicurezza

- *Firewall*: monitoraggio di eventi, risoluzione di problemi, creazione, modifica e cancellazione di regole del firewall per l'intera ECN – tranne per i firewall utilizzati dagli NCC.
- *Sistema di prevenzione di intrusioni*: monitoraggio di eventi, firma e aggiornamenti software.
- *Rete privata virtuale (Virtual private network - VPN)*: monitoraggio, risoluzione di problemi, creazione, modifica e cancellazione di VPN da sito a sito tra i nodi EUROSUR e tra questi ultimi e l'infrastruttura ETMS.
- *Infrastruttura a chiave pubblica (Public key infrastructure - PKI)*: emissione, revoca e rinnovo di certificati digitali e sostegno agli amministratori informatici degli NCC per l'installazione dei nodi EUROSUR.
- *Controllo della sicurezza*: effettuazione di controlli periodici della sicurezza (revisione del codice e test di penetrazione) secondo le procedure predefinite.
- *Documentazione*: creazione e aggiornamento della documentazione esistente sulla sicurezza.

## 3) Altri servizi

- *Documentazione*: creazione e aggiornamento della documentazione tecnica.
- *Materiali per la formazione*: creazione e aggiornamento di materiali per la formazione e manuali degli utenti.
- *Formazione tecnica*: formazione tecnica rivolta al personale tecnico presso gli NCC e l'Agenzia.
- *Formazione operativa*: formazione operativa rivolta al personale operativo presso gli NCC e l'Agenzia.

### 4.1.4 Amministratore informatico di nodo e relativi compiti

Un amministratore informatico di nodo è responsabile presso l'NCC dell'assistenza tecnica relativa al nodo dell'Agenzia, basata sui compiti descritti da quest'ultima (ad esempio creare gli account di utente) e sull'effettuazione di specifici interventi tecnici secondo le istruzioni dell'Agenzia (ad esempio riavviare servizi, ricaricare attrezzature). Ogni NCC necessita di almeno un amministratore informatico di nodo, o preferibilmente due, per svolgere i seguenti compiti:

- (1) installare i certificati ricevuti dall'Agenzia;
- (2) mantenere il punto di accesso a Internet utilizzato per la ECN;
- (3) gestire gli account di accesso degli utenti;
- (4) gestire gli account di posta elettronica del dominio EUROSUR;
- (5) sostenere i servizi tecnici di gestione (ETMS) per le attività che non si possono svolgere a distanza;
- (6) richiedere il sostegno degli ETMS per problemi che non si possono gestire localmente;
- (7) monitorare il funzionamento del nodo ECN nazionale;
- (8) notificare all'Agenzia disfunzioni e incidenti tecnici;
- (9) analizzare eventuali incidenti tecnici relativi al sistema informatico che sono stati individuati o sono di competenza dello Stato membro (ad esempio la rete ECN è

inaccessibile per alcuni utenti a causa del malfunzionamento di un dispositivo di rete nello Stato membro)<sup>53</sup>;

- (10) segnalare all’Agenzia problemi che richiedono il suo intervento, o informarla in merito a problemi riguardanti il collegamento a Internet;
- (11) segnalare ai funzionari per la sicurezza informatica degli NCC eventuali problemi di sicurezza incontrati nella ECN e segnalare eventuali problemi di sicurezza nel sistema nazionale connesso alla ECN che possono comprometterne la sicurezza.

#### **4.1.5 Attuazione di modifiche tecniche**

Eventuali modifiche alla ECN o all’infrastruttura di base che presentano un potenziale impatto sulla ECN, sulla rete di un’altra parte o sulle connessioni esistenti sono soggette a una procedura di gestione delle modifiche che coinvolge l’altra parte come portatrice di interesse. Quest’ultima deve essere informata per iscritto con sufficiente anticipo. La procedura di gestione delle modifiche deve essere seguita come indicato nel protocollo di intesa, nelle procedure di sicurezza della ECN e nelle procedure interne dell’Agenzia, al fine di mantenere un livello coerente di sicurezza e accreditamento.

Qualsiasi cambiamento nell’ambiente tecnico della ECN che influisce sulla disponibilità del sistema deve essere annunciato in anticipo dall’Agenzia (ad esempio per modifiche nel nodo) o dagli Stati membri (ad esempio per modifiche nell’infrastruttura Internet utilizzata per stabilire collegamenti VPN tra i nodi, o modifiche nelle interconnessioni). I cambiamenti che richiedono modifiche al sistema dell’altra parte devono essere annunciati con sufficiente anticipo, tenendo conto dell’impatto sul sistema dell’altra parte e del tempo stimato per studiare, progettare e attuare i cambiamenti.

#### **4.1.6 Manuali dell’utente**

L’Agenzia, tramite i servizi tecnici di gestione (ETMS), crea, aggiorna e distribuisce manuali dell’utente per le applicazioni e i servizi disponibili nella rete di comunicazione di EUROSUR. Tutti i manuali devono essere aggiornati per rispecchiare i nuovi sviluppi.

### **4.2 Formazione**

Tutti gli utenti di EUROSUR (NCC e personale dell’Agenzia) devono ricevere una formazione adeguata per svolgere i compiti loro assegnati nel quadro di EUROSUR e garantire quindi il suo funzionamento. Le categorie di formazione che seguono tengono conto delle diverse esigenze degli utenti. L’identificazione e la definizione dell’ordine di priorità delle esigenze di formazione sono oggetto di una collaborazione continua tra l’Agenzia e gli NCC. Le esigenze di formazione sono inserite nel piano di formazione annuale di EUROSUR, aggiornato dall’Agenzia. Le attività di formazione sono organizzate in base al piano di formazione o su richiesta degli utenti.

<b>Categorie di formazione</b>	<b>1. Formazione di NCC</b>	<b>2. Formazione tecnica informatica</b>	<b>3. Formazione sulle applicazioni</b>
<b>Pubblico</b>	Personale NCC (ad esempio direzione, operatori, analisti,	Amministratori informatici ECN (sistemisti, specialisti di	Formatori di Stati membri (moltiplicatori di formazione)

<sup>53</sup> Questo compito può essere assegnato alla funzione di supporto informatico dell’NCC (ad esempio l’helpdesk) nella misura in cui è in grado di valutare quale sistema ha causato l’incidente tecnico (infrastruttura informatica dello Stato membro o infrastruttura di nodo della ECN).

	personale informatico)	rete)	
<b>Contenuto</b>	1. Ruotine quotidiana e gestione delle crisi, compreso il rispetto dei diritti fondamentali 2. Scambio di esperienze e migliori prassi 3. Miglioramento della cooperazione tra NCC, compreso lo scambio di personale	1. Architettura ECN 2. Attività di manutenzione	1. Uso dell'applicazione in diversi ruoli (osservatore, operatore) 2. Gestione dell'applicazione per gestori di informazioni e applicazioni
<b>Organizzazione e tempistica</b>	<u>Programmata</u> : periodica per tutti gli NCC <u>Su richiesta</u> : a livello regionale/bilaterale	<u>Programmata</u> : periodica o in base a cambiamenti (ad esempio nuova release /componente) <u>Su richiesta</u> : ad esempio individuazione di un problema tecnico specifico o necessità di una modifica specifica	<u>Programmata</u> : periodica o in base a cambiamenti (ad esempio nuova versione /componente)
<b>Fornita da:</b>	NCC selezionati che ospitano gli interventi di formazione in collaborazione con l'Agenzia	Agenzia	Formatori nazionali degli Stati membri e Agenzia

<b>Categorie di formazione</b>	<b>4. Formazione operativa/su contenuti</b>	<b>5. Formazione per lo sviluppo di capacità</b>	<b>6. Formazione personalizzata</b>
<b>Pubblico</b>	Utenti selezionati, a seconda degli specifici ruoli e responsabilità	Utenti selezionati, a seconda degli specifici ruoli e responsabilità	Utenti selezionati, a seconda degli specifici ruoli e responsabilità
<b>Contenuto</b>	Livello eventi Livello analisi Livello operazioni Applicazione comune di strumenti di sorveglianza	Contenuto dei servizi di EUROSUR (ad esempio analisi di immagini satellitari, diritti fondamentali, formazione sulla sicurezza delle informazioni)	Esigenze specifiche, quali adesione di Stati membri a EUROSUR; collegamento del sistema EUROSUR coi sistemi nazionali
<b>Organizzazione e tempistica</b>	<u>Programmata</u> : periodica o in base a cambiamenti (ad esempio nuovi servizi, nuova portata delle informazioni, nuovi obblighi di segnalazione) <u>Su richiesta</u> : a seguito dell'individuazione di un argomento specifico non previsto nel piano di formazione di EUROSUR	<u>Programmata</u> : periodica o in base a cambiamenti (ad esempio nuovi servizi, nuova portata delle informazioni, nuovi obblighi di segnalazione) <u>Su richiesta</u> : a seguito dell'individuazione di un argomento specifico non previsto nel piano di formazione di EUROSUR	<u>Su richiesta</u> : ad esempio in circostanze eccezionali

<b>Fornita da:</b>	Agenzia	Agenzia (in collaborazione con partner, ad esempio centro satellitare UE)	Agenzia in collaborazione con partner
--------------------	---------	---	---------------------------------------

### **4.3 *Politica e gestione della sicurezza***<sup>54</sup>

#### **4.3.1 Obiettivi di sicurezza**

La rete di comunicazione di EUROSUR (ECN) consente la gestione, la conservazione, la trasmissione e il trattamento sicuri di informazioni classificate UE (ICUE) fino al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

##### **4.3.1.1 *Tipologie di informazioni***

L’Agenzia e gli NCC sono tenuti a garantire che le ICUE create siano adeguatamente classificate, chiaramente identificate quali ICUE e conservino il loro livello di classifica solo per il tempo necessario. La ECN contiene le seguenti tipologie di informazioni:

- informazioni classificate: informazioni sui mezzi e tutte le informazioni classificate come RESTREINT UE/EU RESTRICTED dal proprietario;
- informazioni sensibili non classificate: tutte le informazioni che non sono classificate s’intendono sensibili non classificate;
- dati personali relativi al numero di identificazione delle imbarcazioni e dati etichettati come personali dal proprietario nel quadro situazionale nazionale.

I proprietari delle informazioni s’intendono responsabili dell’attribuzione, dell’aggiornamento e del declassamento dei livelli di classificazione delle informazioni. L’artefatto relativo a mezzi propri nella ECN è contrassegnato come RESTREINT UE/EU RESTRICTED, anche se non era indicato come tale dall’originatore. Gli utenti non possono declassificare queste voci. Occorre il preventivo consenso scritto dell’originatore per declassare o declassificare qualsiasi altra ICUE o per modificare o rimuovere un contrassegno.

##### **4.3.1.2 *Protezione di informazioni sensibili non classificate e EU RESTRICTED***

L’Agenzia è tenuta a proteggere le informazioni sensibili non classificate e classificate UE ai sensi dell’articolo 11 *quinquies* del regolamento (CE) n. 2007/2004, che obbliga l’Agenzia ad applicare le norme di sicurezza della Commissione<sup>55</sup>. Tutte le informazioni non classificate gestite nel quadro di EUROSUR devono essere considerate “sensibili non classificate”. Nella ECN queste informazioni devono essere contrassegnate, ogniqualvolta sia tecnicamente possibile, come “LIMITATE”.

Se gli NCC condividono con la ECN informazioni classificate recanti un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale, l’Agenzia è tenuta a proteggere tali informazioni conformemente ai requisiti applicabili alle ICUE di livello equivalente, come indicato nella tabella di equivalenza delle classifiche di sicurezza. Gli NCC devono scambiare, trattare e conservare informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate nella ECN in conformità delle norme nazionali e delle procedure operative di sicurezza indicate nell’accreditamento di sicurezza della ECN.

<sup>54</sup> Cfr. articolo 7, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>55</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.

#### **4.3.1.3 Nulla osta di sicurezza del personale**

I criteri per stabilire se una persona può essere autorizzata ad accedere a ICUE tengono conto della sua onestà, affidabilità e lealtà.

#### **4.3.1.4 Autorizzazione di accesso alle informazioni classificate UE - principi**

Una persona è autorizzata ad accedere a informazioni classificate esclusivamente:

- quando ha necessità di conoscere le informazioni;
- è stata informata sulle norme e procedure di sicurezza per la protezione delle ICUE e ha riconosciuto le proprie responsabilità in merito alla protezione di tali informazioni; e
- è stata autorizzata ad accedere a informazioni classificate al livello pertinente, se richiesto da leggi e regolamenti nazionali.

#### **4.3.1.5 Controllo dell'accesso degli utenti**

L'accesso alla ECN e alla relativa applicazione è gestito in base ai seguenti principi di sicurezza:

- l'autorizzazione ad accedere alla ECN e alla relativa applicazione è concessa sulla base dell'identificazione e autenticazione della persona;
- le autorizzazioni all'accesso dell'utente devono essere limitate in base alla "necessità di sapere";
- l'assegnazione e l'uso di account privilegiati devono essere ridotti al minimo;
- i sistemi informatici devono essere configurati per applicare questa politica dal punto di vista tecnico;
- le autorizzazioni degli utenti devono essere verificate regolarmente, seguendo una procedura formale di riesame.

Gli utenti sono autorizzati ad accedere alla ECN a seguito di una procedura di sicurezza che prevede almeno l'inserimento e la verifica di un nome utente e di una password, in linea con le norme dell'Agenzia. Questa disposizione si applica anche ai sistemi interconnessi, salvo per l'interconnessione attraverso l'interfaccia di integrazione del nodo EUROSUR, dove si applica l'autenticazione nazionale.

L'Agenzia e gli Stati membri gestiscono i propri utenti mediante la creazione, la modifica, il blocco e la cancellazione dei rispettivi account e concedendo le opportune autorizzazioni all'accesso alla ECN per lo svolgimento dei loro compiti. A tal fine applicano una politica di gestione degli utenti della ECN per garantire che la persona responsabile in questo campo valuti attentamente la creazione di account e dei relativi permessi, considerando se l'utente possiede almeno un nulla osta di sicurezza o un'autorizzazione nazionale equivalente al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED o l'equivalente nazionale, e in base al principio della "necessità di sapere". La persona responsabile effettua un riesame annuale degli utenti della ECN e dei relativi permessi e a seguito di tale riesame introduce eventuali cambiamenti nello stato degli account e dei relativi permessi.

Norme e requisiti sono esposti in dettaglio nella documentazione di accreditamento.

#### **4.3.2 Misure di sicurezza materiale**

Le ICUE classificate come RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere gestite in "zone amministrative". L'Agenzia e gli NCC devono stabilire che una zona soddisfa i requisiti per essere designata come zona amministrativa. Questo significa che:

- è stabilito un perimetro chiaramente delimitato che permette l'ispezione delle persone e, se possibile, dei veicoli;

- l'accesso senza scorta è consentito solo alle persone debitamente autorizzate dall'autorità competente; e
- tutte le altre persone sono scortate in ogni momento o sottoposte a controlli equivalenti.

### **4.3.3 Protezione delle informazioni gestite in sistemi di comunicazione e informazione**

#### **4.3.3.1 Accredimento della rete di comunicazione di EUROSUR (ECN)**

La ECN e i sistemi di comunicazione e informazione interconnessi sono soggetti a una procedura di accreditamento come descritto nel protocollo d'intesa concluso tra gli Stati membri e l'Agenzia. La procedura di accreditamento verifica che siano state attuate tutte le opportune misure di sicurezza e che le ICUE e il sistema di comunicazione e informazione siano sufficientemente protetti. La dichiarazione di accreditamento identifica il massimo livello di classifica delle informazioni che può essere trattato in un particolare sistema di comunicazione e informazione, nonché i termini e le condizioni pertinenti. La procedura di accreditamento è gestita dall'Agenzia, che è l'autorità di accreditamento, con il sostegno degli Stati membri e in linea con gli orientamenti della Commissione europea sull'accREDITamento di sicurezza dei sistemi informatici.

Nell'apportare cambiamenti al sistema si tiene conto della necessità di mantenere il livello più alto possibile di sicurezza, valutando i rischi associati ai cambiamenti, individuando e attuando appropriate misure di mitigazione e verificandone regolarmente l'efficacia. In caso di cambiamenti rilevanti alla ECN può presentarsi la necessità di un pieno riaccREDITamento della rete, a seconda del risultato della valutazione del rischio per misurare l'impatto dei cambiamenti sulla sicurezza.

#### **4.3.3.2 Connessione di altri sistemi alla rete**

La ECN può essere connessa ad altri sistemi, fintanto che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6 e agli allegati 1 e 5 del protocollo d'intesa. I requisiti di accREDITamento in questi casi sono indicati nel protocollo d'intesa.

### **4.3.4 Ruoli e responsabilità in materia di sicurezza**

#### **4.3.4.1 Ruoli in materia di sicurezza all'interno dell'Agenzia**

<b>Autorità di accreditamento in materia di sicurezza</b>	L'Agenzia è l'autorità di accREDITamento in materia di sicurezza per la ECN. È responsabile del settore generale della sicurezza e dei settori specifici della sicurezza delle informazioni, delle comunicazioni e dei dati criptati.
<b>Responsabile della sicurezza della ECN</b>	Il responsabile della sicurezza presso l'Agenzia è il responsabile della sicurezza della ECN, che vigila sulla protezione generale delle ICUE.
<b>Responsabile della sicurezza informatica a livello centrale della ECN</b>	Il responsabile della sicurezza informatica presso l'Agenzia è il responsabile della sicurezza informatica a livello centrale della ECN, che provvede a garantire che il livello di sicurezza della ECN si mantenga adeguato e che tutti gli incidenti informatici segnalati siano registrati, analizzati e risolti, a stretto contatto con gli Stati membri laddove necessario.
<b>Responsabile della sicurezza delle TIC dell'Agenzia</b>	Il responsabile della sicurezza delle TIC dell'Agenzia ha il compito di vigilare sul monitoraggio degli aspetti di sicurezza della ECN e di indagare su tutti gli incidenti segnalati.
<b>Proprietario dei sistemi tecnici</b>	La responsabilità dell'attuazione dei controlli e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza speciali della ECN spetta al proprietario dei sistemi tecnici, che specifica le norme e le procedure di sicurezza che il

	fornitore del sistema è tenuto a rispettare ed è competente per la stesura delle procedure operative di sicurezza.
<b>Responsabile della protezione dei dati</b>	Il responsabile della protezione dei dati garantisce che i dati personali nella ECN siano trattati in conformità delle norme e dei regolamenti sulla protezione dei dati personali che si applicano all’Agenzia.

#### **4.3.4.2 Ruoli in materia di sicurezza negli Stati membri**

Ogni Stato membro nomina una persona per ciascuno dei ruoli elencati qui di seguito.

- Responsabile dell’organizzazione dell’NCC e delle misure di sicurezza materiale al suo interno (ad esempio responsabile dell’NCC). La persona incaricata di questo ruolo deve garantire che:
  - siano attuate misure di sicurezza materiale intese a proteggere le attrezzature connesse alla ECN e ad assicurarsi che possano accedere solo persone autorizzate all’interno dell’NCC, ivi compresi (se del caso) il personale degli uffici decentrati e tutti gli altri sistemi utilizzati nel centro che sono connessi con la ECN;
  - tutte le politiche e le procedure indicate nelle norme e nei regolamenti nazionali e nel protocollo d’intesa – necessarie per la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate conservate e gestite nella ECN o estratte e trattate al di fuori di essa – siano attuate nell’NCC e applicate dal personale dello stesso (ad esempio contrassegno di informazioni o documenti, gestione di documenti classificati, sorveglianza dell’applicazione di una procedura per assegnare il giusto livello di autorizzazioni agli utenti della ECN e relative revisioni periodiche);
  - siano attuate procedure, in linea con le norme nazionali in materia di accreditamento (o procedure equivalenti), per i sistemi che si collegano alla ECN; questo richiede il collegamento con tutte le autorità nazionali pertinenti nello Stato membro.
- Responsabile della sicurezza informatica dell’NCC (NCC ISO).

Il responsabile della sicurezza informatica dell’NCC controlla gli aspetti di sicurezza delle reti connesse alla ECN e indaga su tutti gli incidenti segnalati. Se necessario, è sostenuto dall’unità TIC dell’Agenzia, e il responsabile della sicurezza delle TIC dell’Agenzia funge da punto di contatto.

Inoltre, ogni Stato membro deve assegnare a una di queste figure il compito di informare l’Agenzia in merito a incidenti legati alla sicurezza che possono interessare il nodo della ECN dell’Agenzia o i servizi tecnici di gestione della ECN e di informare qualsiasi altro Stato membro interessato circa eventuali incidenti legati alla sicurezza che possano riguardare il rispettivo nodo ECN.

#### **4.3.4.3 Altri ruoli nell’Agenzia e negli Stati membri**

*Proprietario delle informazioni:* il proprietario delle informazioni è responsabile delle informazioni classificate UE (e delle altre informazioni) introdotte, elaborate e prodotte in sistemi tecnici.

*Utenti:* tutti gli utenti sono tenuti ad applicare le politiche e le procedure e a garantire che le loro azioni non compromettano la sicurezza del sistema che utilizzano.

#### **4.3.5 Meccanismi di controllo e procedure di segnalazione in caso di violazioni della sicurezza**

Qualsiasi comportamento di un componente della ECN o di un sistema interconnesso che possa indicare che si è verificato, o è in corso, un incidente legato alla sicurezza all'interno della ECN, o che potrebbe interessare la ECN, deve immediatamente essere segnalato al responsabile della sicurezza informatica dell'NCC, che è tenuto a esaminarlo. Se l'analisi conferma un rischio elevato, il responsabile della sicurezza informatica è tenuto a segnalare immediatamente l'incidente all'Agenzia, in linea con le norme e le procedure contenute nella documentazione di accreditamento.

### **4.4 Gestione del cambiamento<sup>56</sup>**

#### **4.4.1 Obiettivi e disposizioni generali**

L'Agenzia fornisce assistenza per l'ulteriore sviluppo e attuazione della struttura di EUROSUR nell'ambito di applicazione e in linea con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1052/2013. I miglioramenti e gli adeguamenti alla struttura si basano sulla politica di gestione del cambiamento dell'Agenzia, che:

- fornisce il quadro generale per l'ulteriore sviluppo di EUROSUR;
- indica la metodologia da seguire per introdurre cambiamenti e per le relative consultazioni;
- consente di trattare i cambiamenti in modo strutturato;
- indica i tipi di cambiamento;
- identifica il processo decisionale e le persone e organizzazioni responsabili;
- fornisce informazioni sugli strumenti tecnici da utilizzare per presentare richieste e ottenere feedback;
- garantisce un ciclo di vita dello sviluppo sicuro del sistema e la coerenza con l'accREDITAMENTO della sicurezza della ECN;
- garantisce che il cambiamento sia orientato agli utenti finali e alle loro esigenze.

Qualsiasi cambiamento deve essere conforme al regolamento (UE) n. 1052/2013 ed essere attuato conformemente alle strutture di governance di EUROSUR. Il responsabile senior delle attività (Senior Business Owner) dell'Agenzia per EUROSUR detiene poteri decisionali, è competente per tutti i processi operativi dell'Agenzia e responsabile, in ultima analisi, della fornitura dei prodotti e servizi dell'Agenzia. Il responsabile senior delle attività:

- riceve le consulenze del gruppo di esperti EUROSUR (*EUROSUR Expert Group - EEG*);
- è sostenuto dai meccanismi interni di coordinamento dell'Agenzia<sup>57</sup>;
- è assistito dal comitato consultivo per il cambiamento EUROSUR.

Qualora si rendano necessarie decisioni strategiche sullo sviluppo di EUROSUR, è possibile richiedere la consulenza del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Il responsabile senior delle attività può delegare alcuni dei suoi poteri decisionali ad altre entità all'interno

---

<sup>56</sup> Cfr. i principi b), d) ed e) nell'allegato al regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>57</sup> I meccanismi interni di coordinamento dell'Agenzia comprendono la cooperazione/consultazione interna tra le unità dell'Agenzia, nonché strutture e procedure per avviare e trattare le modifiche a EUROSUR e assumere la responsabilità della loro attuazione per conto dell'Agenzia.



dell’Agenzia, in particolare al comitato consultivo per il cambiamento EUROSUR, il cui presidente fa capo al responsabile senior delle attività e agisce sotto la sua supervisione.

#### **4.4.2 Tipi di cambiamento**

Fermi restando i limiti e i requisiti del regolamento (UE) n. 1052/2013, per cambiamento nella struttura di EUROSUR s’intende l’aggiunta, la modifica o la rimozione di una componente del sistema che incide sulle sue prestazioni. Il cambiamento può essere avviato da un singolo Stato membro o da un gruppo di Stati membri, tramite i rispettivi centri nazionali di coordinamento, o dall’Agenzia.

- I cambiamenti rilevanti (cambiamenti che esercitano un forte impatto sul flusso di lavoro interno, coinvolgono un numero elevato di parti interessate, comportano un alto livello di complessità o l’interruzione del flusso di lavoro corrente, o sono di valore strategico o tattico) richiedono l’intervento della struttura di gestione del cambiamento e dei meccanismi interni di coordinamento, nonché l’approvazione del responsabile senior delle attività.
- I cambiamenti minori/normali (cambiamenti che esercitano un impatto limitato sui processi in corso e sulla fornitura di prodotti/servizi, comportano un basso livello di complessità o sono di natura tecnica) non richiedono il coinvolgimento dell’alta dirigenza e dovrebbero essere trattati di conseguenza dal comitato consultivo per il cambiamento. Possono richiedere ulteriori consultazioni, con il ricorso a meccanismi interni di coordinamento.
- I cambiamenti non standard (al di fuori dell’ambito di applicazione delle procedure standard) devono essere valutati dal comitato consultivo per il cambiamento e trattati come cambiamenti minori o rilevanti, a seconda dell’impatto e della complessità. Possono richiedere ulteriori consultazioni, con il ricorso a meccanismi interni di coordinamento.
- Le correzioni/soluzioni rapide (per lo più relative a tecnologie dell’informazione) o i cambiamenti standard (che seguono procedure di modelli standard comunicate a tutte le parti interessate) non richiedono una reazione da parte delle strutture di governance e sono gestiti dalle unità pertinenti presso l’Agenzia.

Le richieste urgenti di cambiamento, relative a questioni di emergenza, vengono gestite seguendo una procedura separata. Qualsiasi cambiamento nella struttura di EUROSUR, tranne le correzioni/soluzioni rapide o i cambiamenti standard, richiede la presentazione di una richiesta in linea con i requisiti stabiliti dall’Agenzia, per agevolare il processo.

#### **4.4.3 Avvio del processo di cambiamento da parte degli Stati membri**

Gli Stati membri possono apportare miglioramenti alla struttura di EUROSUR attraverso:

- il gruppo di esperti EUROSUR; o
- il sistema di registrazione dei cambiamenti e feedback di EUROSUR sviluppato sulla base degli strumenti di feedback dei servizi tecnici di gestione di EUROSUR.

Il *gruppo di esperti EUROSUR* funge da organismo consultivo per il responsabile senior delle attività, fornendo pareri e raccomandazioni provenienti dagli utenti finali. In tale veste, esso può:

- valutare i cambiamenti e fornire consulenze in merito;
- stilare proposte di cambiamento;
- valutare le modifiche presentate (compresa l’analisi di costi/benefici).

Il gruppo di esperti EUROSUR o l’Agenzia possono decidere di creare specifici sottogruppi o task force per preparare richieste di cambiamento particolari.

Il *sistema di registrazione dei cambiamenti e feedback di EUROSUR* è uno strumento tecnico basato su Internet per:

- registrare tutte le richieste di cambiamento e monitorare il loro trattamento;
- consultare/esaminare il concetto di cambiamento prima della presentazione della richiesta;
- segnalare problemi e carenze nella struttura di EUROSUR che richiedono l’avvio del processo di cambiamento;
- presentare idee per migliorare la struttura di EUROSUR;
- condividere e ottenere notizie e partecipare a forum relativi al funzionamento della struttura di EUROSUR;
- chiedere un feedback e ricevere contributi da altri utenti finali.

L’Agenzia controlla il sistema di registrazione dei cambiamenti e feedback di EUROSUR per trattare le richieste di cambiamento presentate al comitato consultivo per il cambiamento EUROSUR, avvalendosi dei meccanismi interni di coordinamento dell’Agenzia o al gruppo di esperti EUROSUR per ottenere consulenza prima di prendere una decisione finale.

#### **4.4.4 Ruolo del comitato consultivo per il cambiamento EUROSUR**

Il comitato consultivo per il cambiamento EUROSUR è un forum consultivo e decisionale gestito dall’Agenzia, che svolge le seguenti funzioni:

- controlla e utilizza il sistema di registrazione dei cambiamenti e feedback di EUROSUR;
- raccoglie e registra tutte le richieste di cambiamenti operativi o tecnici provenienti da parti interessate interne ed esterne, tenendo traccia della procedura di richiesta del cambiamento;
- valuta, definisce l’ordine di priorità e convalida ciascuna richiesta di cambiamento;
- rettifica, ove necessario, lo stato della richiesta di cambiamento (ad esempio da minore a standard);
- adotta decisioni e propone tabelle di marcia per l’attuazione dei cambiamenti;
- presenta richieste che necessitano di ulteriori consulenze o autorizzazioni alle pertinenti strutture di gestione, ivi compresi i meccanismi interni di coordinamento istituiti a tale scopo;
- presenta richieste di cambiamenti rilevanti al responsabile senior delle attività per una decisione finale e offre consulenze su altre richieste di cambiamento, se necessario;
- trasmette eventuali questioni al gruppo di esperti EUROSUR, se occorre la sua consulenza;
- svolge ulteriori consultazioni all’interno dell’Agenzia, se necessario in conseguenza dell’impatto o della complessità del cambiamento proposto;
- comunica le decisioni e prepara una spiegazione in caso di rifiuto di una richiesta di cambiamento.

#### **4.4.5 Norme applicate alle richieste di cambiamento**

Le richieste di cambiamento possono essere accettate o respinte per motivi tecnici, finanziari, giuridici od operativi. Inoltre, possono essere rimandate all’iniziatore con la richiesta di fornire ulteriori motivi per il cambiamento o informazioni aggiuntive, tra cui casi di utilizzo e

analisi di costi e impatto, prima della decisione finale. Se la richiesta di cambiamento viene respinta, l’Agenzia fornisce all’iniziatore una spiegazione per il rifiuto.

L’NCC è l’unico punto di contatto dell’Agenzia per il trattamento di richieste di cambiamento. Se il cambiamento proposto è stato preparato dal gruppo di esperti EUROSUR, è soggetto al monitoraggio del sistema di registrazione del cambiamento e feedback di EUROSUR. Anche le conclusioni dell’NCC possono dare luogo a richieste di cambiamento per conto di Stati membri.

#### **4.5 Gestione della continuità operativa<sup>58</sup>**

La norma ISO 22301:2012 definisce la continuità operativa come la capacità di un’organizzazione di mantenere la fornitura di prodotti e l’erogazione di servizi a livelli predefiniti accettabili a seguito di un episodio di crisi. Ai sensi della norma, la gestione della continuità operativa è un processo di gestione olistica che:

- identifica le minacce potenziali per un’organizzazione e l’impatto per le attività aziendali che tali minacce, se realizzate, potrebbero causare;
- fornisce un quadro di riferimento per la realizzazione della resilienza organizzativa con la capacità di una risposta efficace che tutela gli interessi dei soggetti interessati, la reputazione, il marchio e le attività di creazione del valore.

Poiché la ECN è un sistema distribuito con un nodo in ogni Stato membro e presso l’Agenzia, la continuità operativa deve essere garantita a livello nazionale ed europeo.

Occorre identificare e valutare i rischi e i problemi che minacciano il funzionamento regolare delle diverse componenti della struttura di EUROSUR, mentre gli NCC e l’Agenzia devono essere preparati a reagire adeguatamente se tali rischi si concretizzano. Occorre che siano in grado di prevenire o almeno ridurre al minimo il potenziale impatto di una minaccia o di un rischio che può compromettere il flusso delle informazioni all’interno della ECN e incide sulla creazione, sull’aggiornamento e sulla distribuzione dei quadri situazionali nazionali, del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence pre-frontaliera.

- L’Agenzia è competente per l’esame dei rischi e delle minacce a cui potrebbe essere esposta la ECN nel suo complesso e ne garantisce la stabilità e il buon funzionamento.
- Gli NCC hanno la responsabilità di garantire l’uso efficiente dei rispettivi nodi EUROSUR, inserire i propri dati nella ECN, e fornire le strutture necessarie per consentire ai rispettivi nodi ECN di funzionare correttamente e garantire l’attuazione delle necessarie misure di sicurezza per proteggere il nodo ECN. Gli NCC devono assicurare la connettività alle reti di NCC e ai rispettivi sistemi nazionali per consentire l’utilizzo e il trasferimento dei dati all’interno della ECN.

Per assolvere questi obblighi occorre mettere a punto piani di continuità operativa all’interno dell’Agenzia e di ciascun NCC, come descritto nel protocollo d’intesa e sulla base delle cinque fasi illustrate qui di seguito.

##### **4.5.1 Analisi di impatto**

Questa fase ha lo scopo di identificare i processi e le funzioni principali all’interno del sistema e il possibile impatto della loro mancata disponibilità per l’attività.

---

<sup>58</sup> Cfr. allegato al regolamento (UE) n. 1052/2013.

L'analisi riguarda le funzioni svolte e i servizi forniti da Agenzia, ECN e NCC, suddivisi nelle seguenti categorie:

- *funzioni critiche*, che non si possono interrompere per più di un'ora; la mancata disponibilità di queste funzioni deve essere affrontata immediatamente, poiché esse esercitano un impatto elevato sul funzionamento dell'intera struttura EUROSUR;
- *funzioni essenziali*, per le quali è tollerabile un'interruzione massima di un giorno; tuttavia, dovrebbero essere ripristinate al più presto e, idealmente, essere nuovamente disponibili dopo non più di un paio d'ore;
- *funzioni necessarie*, importanti per il corretto funzionamento della struttura di EUROSUR e cruciali per la performance degli NCC a più lungo termine; la loro interruzione può durare fino a una settimana senza incidere sulle principali realizzazioni; in ogni caso, dovrebbero essere ripristinate al più presto.

Un'analisi del rischio operativo per la ECN è stata effettuata nell'ambito del processo di accreditamento.

#### **4.5.2 Gestione del rischio**

Questa fase mira a identificare, analizzare, controllare e monitorare i rischi, che devono essere valutati con riferimento alla probabilità che si possano materializzare e alle relative conseguenze. Fra i rischi tipici figurano:

- la perdita di risorse chiave (sede centrale, attrezzature o infrastrutture);
- la perdita di personale chiave (ivi compresa la non disponibilità);
- la perdita di servizi esterni sussidiari (quali fornitori esterni a contratto, elettricità, acqua e altri servizi di pubblica utilità).

#### **4.5.3 Elaborazione di una strategia e di un piano di continuità operativa**

Una strategia di continuità operativa ha lo scopo di definire i criteri di accettazione del rischio e le misure per mitigare i rischi inaccettabili. Per tutte le funzioni – critiche, essenziali e necessarie – occorre determinare un tempo di recupero. Il piano di continuità operativa descrive le procedure che seguono le organizzazioni per reagire, recuperare, riprendere e ripristinare il funzionamento a un livello operativo predefinito dopo un'interruzione. Questi piani di solito comprendono informazioni dettagliate relative a quanto segue:

- scopo, portata e utilizzatori del piano
- documenti di riferimento
- ipotesi
- ruoli e responsabilità
- contatti chiave
- attivazione e disattivazione del piano
- comunicazione
- risposta a incidenti
- ordine di recupero delle attività
- piani di recupero delle attività
- piano di ripristino in caso di disastro
- risorse richieste
- ripristino e ripresa delle attività.

Questi piani dovrebbero essere integrati nel piano generale di continuità operativa per gli Stati membri e l'Agenzia.

#### **4.5.4 Comunicazione in caso di interruzione**

In caso di interruzione della continuità operativa della ECN, l'NCC e l'Agenzia si informano reciprocamente dell'incidente e del possibile impatto, servendosi dei canali di comunicazione indicati nel protocollo d'intesa. La notifica dovrebbe includere una descrizione dell'interruzione e dei suoi effetti sulla ECN e chiarire se l'NCC o l'Agenzia hanno attivato il proprio piano di continuità operativa. Se l'interruzione può esercitare un impatto di più ampia portata, anche tutti gli Stati membri devono essere informati in merito all'incidente e al suo potenziale impatto.

Se uno Stato membro o l'Agenzia effettuano test che potrebbero esercitare un potenziale impatto sul funzionamento generale della ECN, sono tenuti a inviarsi una comunicazione preventiva in merito ai test, nonché agli effetti e alla durata previsti.

#### **4.5.5 Mantenimento della gestione della continuità operativa**

Processi e piani devono essere regolarmente aggiornati, adeguati e migliorati per garantire che siano idonei alla situazione corrente. Questo comporta sperimentazioni ed esercitazioni periodiche, azioni correttive, interventi di modifica e audit di processi e piani.

### **4.6 Comunicazione**

#### **4.6.1 Obiettivi generali**

Per conseguire in modo efficace gli obiettivi di EUROSUR, la comunicazione deve riguardare le seguenti aree:

- scambio di informazioni sul contenuto di EUROSUR (NSP, ESP e CPIP);
- comunicazione tra NCC e con l'Agenzia, nell'ambito dell'attività quotidiana (contatti tra operatori ecc.);
- gestione di aspetti tecnici od operativi (come errori, incidenti informatici, richieste di accesso, ecc.) anche quando è a rischio la continuità operativa (cfr. capitolo 4.5).

Affinché la comunicazione sia efficace, le informazioni fornite attraverso EUROSUR devono essere più chiare e di migliore qualità, in modo da favorire una migliore capacità di reazione.

#### **4.6.2 Comunicazioni quotidiane**

Le comunicazioni quotidiane si svolgono:

- a livello europeo, tra NCC e con l'Agenzia;
- a livello nazionale: occorre istituire canali di comunicazione efficaci tra tutte le autorità responsabili della sorveglianza alle frontiere, e anche all'interno delle autorità della catena di comando, ai fini dell'efficacia dell'attività decisionale e delle capacità di reazione;
- all'interno dell'Agenzia, tra le varie unità coinvolte nella creazione di ESP/CPIP.

Le comunicazioni quotidiane possono avvenire attraverso:

- la ECN e apposite applicazioni, tra cui l'applicazione di EUROSUR e le attrezzature per videoconferenze;
- telefono e posta elettronica, attingendo alle liste di contatti (cfr. capitoli 3.1.15 e 4.6.4);
- altre piattaforme (ad esempio archivio Frontex One-Stop-Shop (FOSS) ecc.).

Ogni Stato membro è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite il proprio NCC.

### **4.6.3 Punto di contatto centrale dell’Agenzia**

L’Agenzia dispone di un punto di contatto centrale presso l’unità responsabile dello scambio di informazioni in corso e dell’aggiornamento della conoscenza situazionale. Questa unità rappresenta il punto di riferimento centrale che coordina a livello di Agenzia tutte le informazioni operative in ingresso e in uscita in maniera puntuale e affidabile.

L’unità adotta un approccio olistico per gli NCC e le unità interne dell’Agenzia, monitorando ed elaborando le informazioni operative in ingresso e in uscita per aggiornare l’ESP/CPIP e aumentare le capacità di reazione negli Stati membri, ad esempio coordinando l’erogazione di servizi relativi all’applicazione comune di strumenti di sorveglianza e agevolando la comunicazione su risposte operative rapide, quando necessario.

In quanto portale operativo dell’Agenzia, attraverso la gestione di comunicazioni e informazioni operative, questo punto di contatto offre le seguenti capacità:

- monitoraggio di situazioni;
- conoscenza situazionale e interventi di sostegno;
- servizi EUROSUR per la fusione dei dati;
- coordinamento e agevolazione di attività operative congiunte, fungendo da collegamento operativo tra la squadra di progetto responsabile a livello dell’Agenzia e gli attori partecipanti sul campo;
- gestione di emergenze e crisi;
- collegamento con NCC;
- collegamento con unità interne dell’Agenzia.

### **4.6.4 Lista di contatti**

L’Agenzia è responsabile dell’aggiornamento della lista di contatti per gli NCC, che comprende:

- posizione dell’NCC nelle strutture degli Stati membri (nome dell’autorità, ecc.);
- nome e qualifica/posizione del responsabile dell’NCC;
- indirizzo e orario operativo dell’NCC (orario d’ufficio/di servizio);
- indirizzo di posta elettronica dell’NCC, monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
- numero di telefono/numeri di telefono dell’NCC, monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
- elenco delle autorità rappresentate nell’NCC e orari di servizio per ciascuna di esse.

Gli NCC devono informare immediatamente l’Agenzia in merito a eventuali cambiamenti nei dati forniti.

La lista comprende i contatti dell’Agenzia per:

- questioni operative/scambio di informazioni;
- richieste di servizi relative all’uso comune di strumenti di sorveglianza;
- gestione dell’accesso;
- helpdesk tecnico.

#### **4.6.5 Comunicazioni concernenti questioni operative quotidiane**

L’NCC che riceve per primo informazioni concernenti l’ambito di applicazione di EUROSUR è tenuto a inserirle nell’applicazione di EUROSUR e a condividerle immediatamente con i partner pertinenti.

Le informazioni devono essere trasmesse dal territorio all’NCC quasi in tempo reale (immediatamente). Per le segnalazioni a livello nazionale si dovrebbero utilizzare modelli predefiniti, ai fini di un approccio unificato. Una pianificazione anticipata dovrebbe garantire la segnalazione immediata nelle emergenze. In questi casi, gli NCC possono notificare ad altri NCC/all’Agenzia la situazione in atto tramite altri mezzi di contatto, quali telefono, videoconferenza, ecc., utilizzando i dati forniti nella lista di contatti.

*Migliore prassi:* le questioni operative sono discusse in videoconferenze mensili tra i responsabili degli NCC e l’Agenzia.

#### **4.6.6 Riunioni ufficiali**

I responsabili degli NCC, i rappresentanti di autorità nazionali pertinenti e l’Agenzia si incontrano periodicamente nell’ambito di un *gruppo di esperti EUROSUR* orientato agli utenti.

Il gruppo di esperti EUROSUR, che comprende parti interessate interne ed esterne, garantisce lo scambio delle esperienze acquisite a livello pratico e migliora il coordinamento tra parti interessate interne ed esterne. Il gruppo ha anche lo scopo di assicurare gli scambi su questioni pratiche relative alla struttura di EUROSUR, oltre ad affrontare e a fornire consulenze su questioni tecniche e operative attinenti alla struttura di EUROSUR.

È possibile creare sottogruppi tecnici e operativi per sostenere il gruppo di esperti EUROSUR su base temporanea o in occasioni puntuali.

*Esempi:* gruppo di utenti del livello “analisi”, gruppo di esperti in materia di accreditamento della ECN, ecc.

#### **4.6.7 EUROSUR e pubbliche relazioni**

Le informazioni contenute in EUROSUR dovrebbero essere soggette alle massime misure di trasparenza possibili. Tuttavia, per non compromettere l’esito di attività operative/indagini in corso, occorre applicare una certa discrezione in merito a quali informazioni divulgare al pubblico, in base a considerazioni delle autorità pertinenti caso per caso.

Solo le autorità che caricano informazioni su EUROSUR sono autorizzate a discutere i dettagli di episodi specifici con la stampa.

Se l’Agenzia è coinvolta in attività operative, si riserva il diritto di utilizzare le informazioni sull’esito di tali attività.

Le interviste su EUROSUR dovrebbero essere rilasciate da personale informato e competente in materia.

#### **4.6.8 Lingua per le comunicazioni**

La lingua di lavoro per le comunicazioni di EUROSUR è l’inglese. Gli Stati membri garantiscono che tutte le comunicazioni fornite a livello nazionale siano adeguatamente tradotte e chiare.

## 5 Principi di cooperazione esterna e interagenzia

### 5.1 Cooperazione dell’Agenzia con altre istituzioni, organismi e agenzie dell’UE e organizzazioni internazionali<sup>59</sup>

Il presente capitolo fornisce orientamenti per lo scambio di informazioni e la cooperazione efficienti tra l’Agenzia e altre istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell’UE e organizzazioni internazionali. Le relative modalità di attuazione sono descritte in dettaglio in documenti specifici (ad esempio accordi operativi).

#### 5.1.1 Organizzazioni partner

L’Agenzia coordina e scambia le informazioni, utilizzando linee di comunicazione sicure dove possibile e necessario, con istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell’UE e organizzazioni internazionali, al fine di utilizzare al meglio informazioni, capacità e sistemi disponibili. Le parti interessate sono raggruppate in:

- istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell’UE (“organizzazioni partner UE”); e
- organizzazioni e organismi internazionali (“organizzazioni partner non-UE”).

Nel collaborare con queste organizzazioni partner, l’Agenzia è tenuta a garantire che siano pienamente rispettati i loro mandati e quadri giuridici e la loro autonomia.

#### 5.1.2 Ambito di applicazione

L’Agenzia scambia informazioni con organizzazioni partner UE e non-UE per i seguenti scopi.

- 1) Fornitura di dati pertinenti in materia di immigrazione clandestina e criminalità transfrontaliera, da inserire nell’ESP/CPIP. Il principale partner in questo campo è Europol. L’Agenzia può anche lavorare con altre organizzazioni partner, quali Interpol, MAOC-N, servizi della Commissione, eu-LISA, Eurojust, servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e altri. Le informazioni raccolte nell’ESP/CPIP sono condivise con le organizzazioni partner in base alla necessità di sapere e nella misura richiesta per l’adempimento del rispettivo mandato. I dati per sostenere e aggiornare l’ESP/CPIP forniti da servizi della Commissione, SEAE, FRA, EASO (ad esempio dati sulla gestione dei flussi migratori, o informazioni sui paesi di origine) e da organizzazioni partner non-UE saranno trattati e combinati con informazioni provenienti da altre fonti, convalidati e in seguito messi a disposizione degli NCC degli Stati membri dall’Agenzia tramite l’ESP/CPIP. Se riceve informazioni pertinenti da due o più organizzazioni partner, l’Agenzia le combina e le convalida prima di pubblicarle nell’ESP/CPIP.
- 2) Contributi all’*applicazione comune di strumenti di sorveglianza* forniti da EMSA, EFCA, SATCEN e altre organizzazioni partner pertinenti, come descritto nel capitolo 3.2.8. Per l’acquisizione di immagini satellitari e l’uso di dati ottenuti via satellite nelle attività quotidiane, l’Agenzia utilizza al meglio il programma Copernicus<sup>60</sup>.

#### 5.1.3 Quadro giuridico

La cooperazione dell’Agenzia con terzi, di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1052/2013, è disciplinata da accordi di lavoro e altri documenti normativi pertinenti (quali accordi sul livello dei servizi, protocolli d’intesa) conclusi tra l’Agenzia e le organizzazioni

<sup>59</sup> Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

<sup>60</sup> Copernicus, precedentemente noto come GMES (*Global Monitoring for Environment and Security*), è il programma europeo per l’istituzione di una capacità europea per l’osservazione della terra.



partner UE e non-UE, in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, e può comprendere strumenti di cooperazione esistenti o nuovi, se del caso. Il regolamento interno adottato per lo scambio di informazioni è contenuto negli accordi di lavoro.

#### **5.1.4 Canali di comunicazione**

L'Agenzia è l'unico punto di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con organizzazioni partner. Poiché l'accesso all'ESP/CPIP è limitato all'Agenzia e agli NCC, l'Agenzia istituisce appositi canali di comunicazione con le organizzazioni partner.

Ciascuna organizzazione partner identifica l'infrastruttura di comunicazione richiesta e un punto di contatto. I relativi dati di contatto (indirizzo e-mail ufficiale e funzionale, numero di cellulare e indirizzo ufficiale) devono essere comunicati all'Agenzia.

Se la struttura dell'organizzazione partner richiede che vengano designati più punti di contatto, i dati di contatto e la suddivisione delle competenze tra i punti di contatto devono essere comunicati all'Agenzia.

L'Agenzia crea e aggiorna una lista di contatti per le organizzazioni partner con le quali collabora nell'ambito di EUROSUR.

#### **5.1.5 Valutazione**

L'Agenzia e le organizzazioni partner analizzano, mettono a punto e valutano i risultati prodotti dalla collaborazione nel quadro di EUROSUR, nell'intento di individuare necessità e lacune e proporre misure di miglioramento. Queste conclusioni possono indurre l'Agenzia ad avviare un processo di cambiamento in linea con le disposizioni di cui al capitolo 4.4. La valutazione si svolge ai sensi del quadro di cooperazione bilaterale e ogniqualvolta la situazione operativa lo richieda. La cooperazione tra l'Agenzia e le organizzazioni partner può essere adattata in base a questa valutazione e alle esigenze operative.

### ***5.2 Cooperazione di Stati membri con paesi terzi vicini<sup>61</sup>***

Uno scambio di informazioni e una cooperazione permanenti e ben strutturati degli Stati membri con i paesi terzi vicini sono fattori fondamentali per prevenire l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la salvezza della vita dei migranti. Per essere sostenibile, questa cooperazione deve essere reciproca, basata sulla fiducia e vantaggiosa per lo Stato membro/gli Stati membri e per i paesi terzi. È essenziale che questo tipo di cooperazione si svolga nel pieno rispetto della legislazione sui diritti fondamentali.

Gli Stati membri possono collaborare con i paesi terzi vicini a livello internazionale, multilaterale e bilaterale.

#### **5.2.1 Cooperazione internazionale**

A seconda del grado di cooperazione, le attività di cooperazione internazionale possono comprendere:

- 1) scambio di informazioni con l'Agenzia e assistenza della stessa, in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna, Europol, Eurojust, Interpol e altri organismi pertinenti;

---

<sup>61</sup> Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

- 2) partecipazione di esperti di paesi terzi a programmi, progetti, conferenze, seminari e gruppi di lavoro istituiti dall’Agenzia e da Commissione europea, Interpol, Nazioni Unite e organizzazioni internazionali;
- 3) dislocamento di ufficiali di collegamento presso delegazioni UE<sup>62</sup> e ambasciate e consolati di Stati membri;
- 4) analisi congiunta dei rischi e attività di indagine con autorità di paesi terzi;
- 5) formazione rivolta ad autorità di paesi terzi in attività in materia di controllo delle frontiere, ricerca e salvataggio, diritti fondamentali, ecc.;
- 6) rafforzamento delle capacità di paesi terzi grazie a programmi cofinanziati da UE e fondi internazionali.

### 5.2.2 Cooperazione multilaterale e bilaterale

A seconda del grado di cooperazione, le attività di cooperazione multilaterale e bilaterale possono comprendere:

- 1) reti di ufficiali di collegamento;
- 2) reti regionali, usate per lo scambio di informazioni tramite canali di comunicazione sicuri, scambio di ufficiali di collegamento, formazione, rafforzamento delle capacità di sorveglianza e istituzione di centri di coordinamento in paesi terzi; se diversi Stati membri partecipano a una rete regionale, devono comunicare all’Agenzia quale dei rispettivi NCC è competente per lo scambio di informazioni tra la rete regionale ed EUROSUR;
- 3) attività operative congiunte (via terra, via mare e via aria), compreso il pattugliamento congiunto;
- 4) formazione rivolta ad autorità di paesi terzi in materia di controllo delle frontiere, ricerca e salvataggio, diritti fondamentali, ecc.;
- 5) rafforzamento delle capacità grazie a donazioni di mezzi e assistenza tecnica, nell’intento di migliorare le capacità di controllo delle frontiere di paesi terzi.

Esempi di reti regionali sono la rete di cooperazione di controllo di frontiera nella regione del Mar Baltico (*Baltic Sea Region Border Control Cooperation - BSRBCC*) e la rete Seahorse per l’Atlantico.

### 5.2.3 Accordi

La cooperazione descritta sopra si svolge sulla base di accordi e accordi di lavoro o attraverso reti regionali istituite ai sensi di tali accordi. Prima di concludere un accordo di questo tipo, lo Stato membro interessato deve notificare alla Commissione europea il testo o le disposizioni pertinenti. La Commissione verifica che tali disposizioni sono conformi a quanto disposto dall’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1052/2013. Gli Stati membri devono altresì notificare i testi degli accordi conclusi alla Commissione, che provvede a fornire al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e all’Agenzia una panoramica e una valutazione generali degli stessi.

Gli Stati membri informano l’Agenzia in merito alla cooperazione in corso a livello operativo con paesi terzi, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2004. Nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi, gli Stati membri possono

<sup>62</sup> In linea con il “Documento di riflessione sul distacco di funzionari di collegamento europei per la migrazione” (documento del Consiglio 13435 del 4.11.2015, JAI 790 ASIM 130 RLEX 853).

includere disposizioni concernenti il ruolo e le responsabilità dell’Agenzia, dopo averla consultata in merito.

Se le informazioni da scambiare con le autorità di un paese terzo appartengono all’Agenzia o a uno Stato membro non aderente all’accordo di cooperazione o alla rete regionale, l’NCC dello Stato membro che intende condividere le informazioni è tenuto a inviare una richiesta scritta al proprietario delle informazioni (Stato membro o Agenzia) indicando il paese terzo con il quale saranno scambiate le informazioni e spiegando i motivi di tale condivisione. Il proprietario delle informazioni (Stato membro o Agenzia) risponde alla richiesta per iscritto non appena possibile, motivando un eventuale rifiuto. Il tacito assenso non è permesso: il proprietario delle informazioni deve dare una risposta positiva o negativa.

## **6 Monitoraggio e valutazione<sup>63</sup>**

Per monitorare il *funzionamento tecnico* di EUROSUR occorre prendere le seguenti misure:

- nella relazione da presentare il 1° dicembre 2015, e in seguito ogni due anni, l’Agenzia fornisce un quadro d’insieme dell’attuazione di ECN, ESP (ivi comprese le sezioni di frontiera e l’assegnazione di livelli di impatto) e CPIP, e dell’applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, descrivendo i progressi compiuti e individuando eventuali misure ancora da prendere per la piena conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1052/2013;
- entro il 31 gennaio 2016 ed entro la stessa data negli anni successivi, ogni Stato membro presenta una relazione annuale sull’istituzione e sul funzionamento del proprio NCC e dell’NSP, descrivendo i progressi compiuti nell’anno precedente e individuando eventuali misure ancora da prendere per la piena conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1052/2013. La Commissione ne fornirà una sintesi nella sua valutazione generale di EUROSUR, da presentare il 1° dicembre 2016 e in seguito ogni quattro anni.

Per monitorare il *funzionamento operativo* di EUROSUR occorre prendere le seguenti misure:

- a partire dal 2015, nella relazione annuale di cui sopra, ogni Stato membro fornisce una descrizione delle misure prese a livello nazionale (ponendo l’accento sul ruolo dell’NCC) relativamente alle sezioni di frontiera esterne alle quali è stato assegnato un livello di impatto medio o alto;
- nella relazione da presentare il 1° dicembre 2015 e in seguito ogni due anni, l’Agenzia fornisce un quadro d’insieme delle misure prese di propria iniziativa e dagli Stati membri relativamente alle sezioni di frontiera esterne alle quali è stato assegnato un livello di impatto medio o alto; nella relazione, l’Agenzia collabora con lo Stato membro/gli Stati membri interessati per analizzare e valutare le misure prese a livello nazionale ed europeo;
- nella valutazione generale da presentare il 1° dicembre 2016 e in seguito ogni quattro anni, la Commissione valuta in che modo il regolamento EUROSUR è stato applicato negli Stati membri e dall’Agenzia.

Per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso il principio di non respingimento, nel quadro di EUROSUR, occorre prendere le seguenti misure:

- ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2007/2004 e in allegato alla relazione dell’Agenzia da presentare il 1° dicembre 2015 e in seguito ogni due anni, il

---

<sup>63</sup> Articolo 22 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

responsabile dei diritti fondamentali dell’Agenzia può fornire osservazioni sulla conformità dell’Agenzia alla legislazione in materia di diritti fondamentali; il forum consultivo può formulare raccomandazioni all’Agenzia in merito al rispetto dei diritti fondamentali nell’attuazione del regolamento EUROSUR; a tale scopo, il responsabile dei diritti fondamentali e il forum consultivo hanno accesso, nell’ambito dei rispettivi mandati, a tutte le informazioni relative al rispetto dei diritti fondamentali per tutte le attività dell’Agenzia nel quadro di EUROSUR;

- nella valutazione generale da presentare il 1° dicembre 2016 e in seguito ogni quattro anni, la Commissione valuta la conformità dell’Agenzia e degli Stati membri alla legislazione in materia di diritti fondamentali (ivi compresa la protezione dei dati personali e il principio di non respingimento) nell’attuazione del regolamento EUROSUR<sup>64</sup>;
- nella valutazione generale da presentare il 1° dicembre 2016 e in seguito ogni quattro anni, la Commissione fornisce una panoramica degli accordi conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi ai fini del regolamento EUROSUR e valuta se tali accordi sono conformi alle disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

## **7 Revisione del manuale e osservazioni conclusive**

La Commissione ha la facoltà di modificare il presente manuale sulla base di contributi pervenuti dall’Agenzia e dagli Stati membri.

A seguito di consultazioni con la Commissione europea, l’Agenzia e gli Stati membri possono concordare e classificare una serie di documenti interni (cataloghi, mandato, ecc.) per specificare ulteriormente requisiti operativi, tecnici o di altro tipo richiesti per l’attuazione e l’utilizzo quotidiano di EUROSUR. La Commissione verifica che tali documenti siano conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1052/2013 e del presente manuale.

---

<sup>64</sup> Nel preparare la sua valutazione, la Commissione può ricorrere all’Agenzia per i diritti fondamentali.

## **8 Elenco degli strumenti**

- Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR).
- Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.
- Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.
- Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).
- Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.
- Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati
- Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008 , sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951) e relativo protocollo (1967).
- Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo e altre convenzioni internazionali sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale.

## 9 Elenco delle abbreviazioni

Agenzia	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)
AIS	Sistema di identificazione automatica
BSRBCC	Cooperazione di controllo di frontiera nella regione del Mar Baltico
CIRAM	Modello comune di analisi integrata dei rischi
CPIP	Quadro comune di intelligence pre-frontaliera
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
EBGT	Squadre europee di guardie di frontiera
ECN	Rete di comunicazione di EUROSUR
EEG	Gruppo di esperti EUROSUR
EFCA	Agenzia europea di controllo della pesca
EMSA	Agenzia europea per la sicurezza marittima
EPN	Rete europea di pattuglie
ESP	Quadro situazionale europeo
ETMS	Servizi tecnici di gestione EUROSUR
EUROJUST	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale
EUROPOL	Ufficio europeo di polizia
EUROSUR	Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere
FRA	Agenzia per i diritti fondamentali
ICC	Centro internazionale di coordinamento
ICUE	Informazioni classificate UE
INTERPOL	Organizzazione internazionale della polizia criminale
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
JORA	Applicazione di segnalazione delle operazioni congiunte
LCC	Centro locale di coordinamento
LRIT	Sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio
MAOC-N	Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo
MRCC	Centro di coordinamento del soccorso marittimo
NCC	Centro nazionale di coordinamento
NFPOC	Punto di contatto nazionale Frontex
NSP	Quadro situazionale nazionale
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
RCC	Centro regionale di coordinamento
SAR	Ricerca e salvataggio
SATCEN	Centro satellitare dell'Unione europea
SCP	Sistema di controllo dei pescherecci
SEAE	Servizio europeo per l'azione esterna
SIRENE	Informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale
TETRA	Sistema transeuropeo di comunicazioni a concentrazione di canali
TIC	Tecnologia dell'informazione e della comunicazione
UE	Unione europea
VHF	Altissima frequenza
VPN	Rete privata virtuale